

Messaggio

numero	data	Dipartimento
4653	3 giugno 1997	TERRITORIO
Concerne		

Legge cantonale sulle foreste

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporre al vostro esame le proposte per la revisione totale della legge forestale cantonale di applicazione della legge forestale federale del 26 giugno 1912.

1. PROCEDURA

Il 1° gennaio 1993 è entrata in vigore la legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo; RS 921.0). I Cantoni sono tenuti ad emanare le necessarie norme d'applicazione entro il 31 dicembre 1997 conformemente all'art. 66 dell'ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFO; RS 921.01).

La legge forestale cantonale attualmente in vigore risale al 1912, è vetusta e non corrisponde più alle esigenze attuali. Perciò è stata decisa la sua revisione totale al fine di recepire le indicazioni della nuova legge federale e rispondere alle nuove esigenze del Cantone. Nel mese di febbraio 1993 il Dipartimento del territorio ha avviato i lavori per l'elaborazione di una nuova legge forestale cantonale. E' stato istituito quindi un gruppo di lavoro composto dall'ing. Ivo Ceschi, dall'ing. Franco Viviani, dall'ing. Roberto Buffi, dall'avv. Claudio Broggin e dall'avv. Christof Affolter che ha allestito un primo progetto di legge.

Unitamente ad un breve rapporto esplicativo il disegno di legge è stato inviato in consultazione all'inizio del mese di gennaio 1995 sia ad enti ed associazioni tra cui vanno menzionate le Regioni di montagna, l'Alleanza patriziale (ALPA), l'Associazione forestale ticinese, l'Associazione imprenditori forestali del Cantone, l'Associazione ingegneri forestali, le associazioni protezionistiche (WWF e LSPN), l'ASPAN sia a diversi settori dell'amministrazione, in particolare al Dipartimento risorse e istituzioni, e agli Uffici del Dipartimento del territorio direttamente interessati (SPU, UPN, MCSN). E' stata inoltre consultata la Direzione federale delle foreste. La consultazione, i cui risultati saranno esposti più esaurientemente qui di seguito, si è conclusa con un incontro pubblico nell'aula del Gran Consiglio alla presenza dell'On. Renzo Respini, allora capo del Dipartimento del territorio.

Alla luce delle osservazioni scaturite la direzione del Dipartimento del territorio ha deciso di riesaminare interamente il progetto di legge. Un nuovo gruppo di lavoro, composto

dall'ing. Ceschi, dall'ing. Fausto Riva, dall'ing. Luca Bruni, dall'ing. Flavio Tognini e dall'avv. Affolter ha quindi rielaborato il testo di legge tenendo conto, per quanto possibile, delle osservazioni pervenute e sviluppando nel contempo anche una bozza di regolamento di applicazione. Il commento alle singole disposizioni ne anticipa per sommi capi i contenuti più importanti.

Nel mese di giugno 1996 il nuovo progetto, unitamente ad un commento ampliato, venne inviato per una nuova consultazione agli uffici, alle associazioni e ad altri enti interessati. Prima della redazione finale i testi vennero riesaminati dallo storico prof. Raffaello Ceschi.

2. MOTIVI DELLA REVISIONE

2.1 La legislazione forestale federale

La legislazione forestale federale, nata dalla necessità di porre rimedio alle devastazioni delle foreste ed alle catastrofi naturali del secolo scorso, si è dimostrata dagli inizi provvida e lungimirante e infatti è stata presa ad esempio anche in altri paesi.

Ma i profondi cambiamenti intervenuti da allora nella società con una nuova consapevolezza della popolazione riguardo al bosco ed alle sue funzioni come elemento di protezione dai pericoli naturali, luogo di ricreazione e spazio naturale propizio a molteplici forme di vita, e d'altra parte anche le condizioni economiche sempre meno favorevoli nella gestione dei boschi, la crescente pressione dell'urbanizzazione sul bosco e sugli altri spazi naturali e infine l'apparizione di fenomeni di deperimento degli ecosistemi forestali hanno indotto l'autorità federale ad adottare la nuova legge sulle foreste.

Va pure sottolineato che la legislazione forestale è stata, fino a pochi decenni or sono, l'unica normativa a livello nazionale di pianificazione territoriale e di protezione ambientale, mentre in anni recenti essa è stata via via affiancata da altre leggi che le fanno da complemento. E' stato dunque necessario coordinarla con tutte queste leggi: in particolare la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (1966), la legge federale sulla protezione delle acque (1970), la legge federale sulla pianificazione del territorio (1979), la legge federale sulla protezione dell'ambiente (1985) e la legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (1991).

Bisogna infine rilevare che la necessità di una revisione della legge discende anche dalla nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.

Dal profilo materiale le modificazioni più rilevanti della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 si possono così riassumere:

- La legge del 1902 tutelava il bosco dal profilo quantitativo. La nuova legge tende al mantenimento durevole delle sue molteplici funzioni. Ciò presuppone un minimo di cure per cui la gestione del bosco va regolata in modo differenziato a seconda della funzione prevalente e va sostenuta finanziariamente.
- La nuova legge riconosce ancora il concetto dinamico del bosco, secondo il quale è da considerarsi come bosco ogni superficie ricoperta da alberi o arbusti, indipendentemente dall'origine, dal genere di sfruttamento e dalla designazione di registro fondiario. Essa pone però un chiaro limite alla sua crescita, separando nettamente le zone edificabili e tutelandone i confini, per garantirne la certezza giuridica.

- La nuova legge afferma che per mantenere una economia forestale efficiente occorre garantire un sostegno finanziario ai proprietari e alle aziende chiamati a fornire prestazioni superiori alle loro capacità economiche.
- La nuova legge non si limita a definire il bosco come un elemento da proteggere contro i pericoli naturali, ma include nel territorio da proteggere tutto lo spazio vitale per l'uomo e per le sue attività.
- L'accessibilità ai boschi va garantita ma il traffico motorizzato dev'essere limitato sulle strade forestali.
- In tutte le attività forestali va tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio.
- L'economia forestale abbisogna di personale qualificato e specializzato.

2.2 Il significato del bosco nel contesto cantonale

La superficie forestale del Ticino è di 142'000 ettari pari al 50,7% del territorio cantonale (cfr. La carta forestale del Cantone Ticino, Informazioni statistiche, marzo 1985). Il bosco era ed è una componente dominante, multiforme e maestosa del paesaggio ticinese. Esso è un carattere saliente e dinamico del volto del Cantone; il bosco vive e si trasforma secondo le epoche, modifica la propria sostanza e fisionomia; gli uomini contribuiscono con le loro necessità alle sue trasformazioni, lente o rapide che siano.

L'importanza fondamentale del bosco, da epoche immemorabili, è dimostrata dal fatto che, come gli alpi, i pascoli e le acque, esso è sempre stato considerato, soprattutto nell'area alpina, un bene comune, essenziale in tutti i sensi alla sopravvivenza delle popolazioni a cui ha assicurato protezione, calore, alimenti e materiali di ogni genere.

Le comunità locali si sono prese la cura di regolarne le funzioni e l'uso, come dimostrano gli statuti e gli ordini delle antiche vicinanze. Le disposizioni forestali di questa efficace legislazione ambientale locale miravano a proteggere i boschi dagli abusi e dalle aggressioni dannose ed a distribuire con equità e parsimonia le diverse risorse che offrivano.

Quando, all'inizio del secolo scorso, vien edificato il Canton Ticino si presentano in fatto di boschi due novità.

La prima è che si afferma la scienza forestale che considera il bosco come un capitale da mettere a frutto, capace di produrre una rendita costante e quantificabile, vale a dire un volume di legname da utilizzare ad intervalli regolari senza manomettere il patrimonio. Nasce così la selvicoltura e si afferma la necessità di una vera e propria istruzione forestale da diffondere nella popolazione.

La seconda novità è che la nozione di bene comune si sposta su più ampi spazi. I boschi diventano un bene importante non solo per il proprietario e la comunità locale ma anche per tutta la popolazione di una regione e dell'intero Cantone. Così anche l'autorità politica assume le proprie responsabilità, emana via via disposizioni che regolano il taglio ed il trasporto del legname, la dannosa flottazione o fluitazione e costruisce con fatica i primi atti legislativi che disciplinano la conservazione, l'uso e la coltivazione dei boschi.

Per oltre un secolo dalla nascita del Cantone nel 1803 fino al 1912 è un susseguirsi di sforzi dell'autorità cantonale e di illuminati politici, come Stefano Franscini, impegnati a tutelare sia l'interesse generale alla salvaguardia del bosco, sia l'interesse particolare di

chi nel bosco vede solo un oggetto di sfruttamento economico: una buona gestione forestale avrebbe infatti favorito entrambe le esigenze.

Un analogo processo si verifica quando vien costituito lo Stato federale: con la Costituzione federale del 1848, le foreste cessano di essere considerate un patrimonio esclusivo dei Cantoni per diventare un patrimonio comune della nazione, e nel 1874 vien affidata al potere federale l'alta vigilanza sulle foreste, ciò che apre la strada agli atti successivi, culminati nella legge federale del 1902.

Il bosco è sempre stato al centro di conflitti d'interesse, diversi secondo le epoche. Le leggi e gli antichi regolamenti forestali sono sempre stati chiamati a sciogliere tali conflitti per tutelare l'utile comune e gli interessi delle parti. Così se nel secolo scorso domina il conflitto tra pastorizia e selvicoltura o tra interessi commerciali immediati e le funzioni di protezione, ai nostri giorni vi è invece il conflitto tra urbanizzazione e preservazione di spazi naturali, tra la funzione di spazio naturale e le esigenze ricreative. La gerarchia delle funzioni del bosco cambia con il mutare dei tempi, poiché cambiano i rapporti dell'uomo con l'ambiente e i bisogni della società.

Tre fattori potrebbero indurre oggi ad una minore attenzione e sollecitudine nei confronti del bosco: la sua rapida riconquista di spazi che nei secoli passati sono stati dissodati e trasformati in campi, prati e pascoli (il bosco ha aumentato la sua superficie e per questo aspetto non sembra certo minacciato); la perdita di importanza commerciale del legno ed il degrado specie del bosco ceduo pedemontano, ubicato in prossimità delle zone abitative.

Queste circostanze potrebbero indurre a trascurare il bosco o, peggio, a sacrificarne a cuor leggero sue porzioni per utilizzarle ad altri scopi. Ma non può essere così, perché, se è diminuita la redditività diretta del bosco, sono per contro aumentati molto la sua importanza sociale e il suo valore immateriale che procurano benefici effettivi, anche se non facilmente misurabili in moneta. D'altra parte, in un'ottica di sviluppo sostenibile, merita tutta la nostra attenzione anche la sua funzione produttiva. L'uso di materiale ecologico e di risorse naturali rinnovabili impone di valorizzare in modo razionale il grande potenziale produttivo del patrimonio forestale: è oggi una scelta irrinunciabile di politica ambientale.

Proprio la nuova composizione del valore del bosco, che aggiunge alla tradizionale funzione produttiva valenze nuove e preminenti, solo indirettamente produttive, come le funzioni di protezione, di ricreazione e di habitat naturale, conferisce al bosco una importanza sociale e una utilità generale. Questo fatto chiama in causa specifiche responsabilità pubbliche, sociali, nel campo della gestione e della salvaguardia del bosco: abbiamo ereditato un patrimonio vitale per la nostra società, dobbiamo averne cura in modi nuovi perché l'utilizziamo per scopi nuovi, ed è nostro compito consegnarlo in buone condizioni alle generazioni future. Questo è l'obiettivo primario della legge.

2.3 L'evoluzione storica e le norme forestali cantonali

Le nostre regioni erano nel passato ricche di boschi e di selve. Il paesaggio è stato in larga misura plasmato dai dissodamenti eseguiti nel Medioevo per l'insediamento degli abitati e per creare campi, prati e pascoli. Il bosco era integrato nella vita della comunità poiché era fonte di materia prima, calore, nutrimento e la sua funzione protettiva è stata presto riconosciuta. Un autore del Seicento, Paolo Moriggia, riferisce che le regioni attorno al lago Maggiore erano "ricche di selve, le quali abbondano d'altissimi larici,

peccie ed altri legnami mercantili". Il Ticino doveva allora essere coperto di rigogliosi boschi che già avevano una grande importanza commerciale e protettiva.

Con l'avvento dell'era industriale nella prima metà dell'Ottocento ed il rapido aumento del fabbisogno di legname d'opera per l'edilizia e le costruzioni ferroviarie e di combustibile per le industrie e le città prende avvio lo sfruttamento intensivo ed indiscriminato dei nostri boschi. Tale pratica, che il Governo del nuovo Cantone tenta invano di limitare, causa ben presto la quasi completa scomparsa del manto boschivo d'interesse vallate. Già nel 1807 una prima ordinanza vincola il taglio dei boschi al permesso del governo ed una prima legge forestale viene promulgata nel 1808 congiuntamente alla legge che regola il transito dei legnami sui fiumi.

Di fronte alle enormi pressioni degli interessi mercantili forestali tali leggi non hanno alcun effetto pratico e nei decenni successivi lo sfruttamento esagerato continua senza sosta. Di fronte a tanta devastazione va nel frattempo maturando, seppure lentamente, una nuova sensibilità per un uso più ragionevole delle risorse forestali.

Nel 1832 il consigliere Giovanni Reali espone una circostanziata memoria "sulla coltura dei boschi" in cui vengono chiaramente denunciate le cause di questo insensato saccheggio che distrugge il capitale forestale con uno sfruttamento largamente superiore al potenziale di ricrescita.

Il 28 novembre 1840 entra in vigore la prima legge forestale completa che pone tutti i boschi sotto la sorveglianza del Governo ed istituisce il Commissariato dei boschi. Ma ancora una volta le disposizioni restano lettera morta, tanto che nel 1841 il rendiconto del Consiglio di Stato riferisce di un volume tagliato di 391'000 mc. mentre il quantitativo utilizzabile annualmente non dovrebbe eccedere i 73'000 mc.

Solo nel 1857 si riesce ad istituire un primo embrione di ispettorato forestale che tuttavia ha vita breve poiché già nel 1863 viene soppresso per motivi di economia.

Le conseguenze nefaste di un tale stato di cose non tardano a manifestarsi con la catastrofica alluvione del 1868. La lezione è presto recepita e già il 4 maggio 1870 una nuova ed efficace legge cantonale viene varata; con essa è vietata la flottazione del legname ed istituito l'Ispettorato forestale.

Il problema forestale raggiunge oramai un'importanza nazionale e così il 24 marzo 1876 viene adottata la prima legge forestale federale. Essa si dimostra subito efficace poiché in quegli anni inizia la grande opera di ricostituzione attiva del patrimonio boschivo. Anche uno sfruttamento meno intenso comincia a delinarsi, favorito, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento dalla graduale sostituzione del carbone di legna con il carbon fossile e più tardi con l'elettricità.

L'11 ottobre 1902 entra in vigore la legge federale sulla polizia delle foreste; essa si dimostra fondamentale per lo sviluppo di un'economia forestale razionale e produttiva e i suoi principi appaiono oggi ancora moderni.

Nel nostro Cantone, tuttavia, buona parte della popolazione, prevalentemente dedita all'agricoltura e gelosa delle proprie autonomie, non accetta agli inizi di buon grado restrizioni e divieti che limitano il diritto di disporre liberamente del bosco per ogni uso e abuso secondo una tradizione plurisecolare. Un primo progetto di legge forestale cantonale, che si adegua alle nuove disposizioni federali, cade così in votazione popolare nel 1908. Apportate alcune modifiche la legge viene infine adottata il 26 giugno 1912.

Da questo momento inizia un periodo di fervida attività con la realizzazione di numerose opere di premunizione, sistemazioni idrogeologiche, rimboschimenti, tra cui citiamo il

grande progetto dell'Alto Cassarate in Val Colla tuttora in corso e la creazione del Demanio forestale cantonale.

Il buon governo dei boschi si rivela essenziale per l'apporto di legname ticinese nei periodi delle due guerre mondiali e per le possibilità di offrire occupazione nel periodo di crisi economica degli anni trenta.

Dagli anni cinquanta in poi si producono profondi cambiamenti socio-economici che determinano l'abbandono di vaste aree agricole ed il conseguente aumento dell'area forestale, lo scadimento dell'interesse per i prodotti forestali, il tutto accompagnato da fenomeni di degrado di cui l'apparizione del cancro del castagno è il sintomo più appariscente.

Il decreto legislativo per il risanamento della zona pedemontana castanile del 1958 è un primo segno che matura la coscienza di questi nuovi problemi, e dei conflitti soggiacenti, e che si avverte la necessità di nuovi impulsi e nuove strategie, nella cura dei boschi.

Il rapido sviluppo urbanistico che contraddistingue gli anni sessanta e settanta ha come conseguenza il crearsi di situazioni di conflitto fra espansione edilizia e bosco. In modo molto esplicito la Commissione speciale della legge urbanistica, nel suo messaggio 3 febbraio 1964, si occupa di problemi relativi all'area forestale soprattutto per porre l'arduo problema dei dissodamenti. E il tema vien poi ripreso ed approfondito con il messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio in risposta all'iniziativa parlamentare C. Sganzi e confirmatari del 24 novembre 1970 sulla classificazione dei boschi.

All'inizio degli anni ottanta infine, l'apparizione di fenomeni di deperimento, dovuti principalmente alle immissioni nocive nell'atmosfera, ma soprattutto la necessità di recepire in un testo di legge le nuove aspettative della società e ridefinire la politica del Cantone in ambito forestale, sono all'origine del decreto legislativo concernente il promovimento delle misure di protezione, della cura e della gestione del bosco del 10 marzo 1987 (RL 8.4.2.1). Quest'ultimo atto legislativo già anticipa alcuni dei contenuti del presente disegno di legge stabilendo così, per alcuni aspetti essenziali, il passaggio dalla vecchia alla nuova legislazione.

2.4 La necessità di una revisione totale e gli obiettivi della nuova legge

Una revisione completa della legge cantonale d'applicazione della legge forestale federale del 26 giugno 1912 s'impone non solo come obbligo in conseguenza dell'entrata in vigore della nuova legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 ma soprattutto per adeguarsi alle profonde trasformazioni che dall'inizio del Novecento sono andate maturando sul territorio del nostro Cantone.

Infatti già nel 1975 la Commissione della legislazione nel rapporto concernente alcune modificazioni della legge così si esprime: " Non può quindi meravigliare che essa appaia superata in molti punti sia dall'evoluzione della legislazione nei diversi campi, sia per il nuovo contenuto che ha avuto il bosco dal profilo ecologico, paesaggistico e sociale che ne ha notevolmente accentuato l'importanza. Queste considerazioni inducono la Commissione a suggerire una rielaborazione dell'intero testo legislativo o comunque di diversi suoi capitoli ".

Alla luce di quanto sopra gli obiettivi principali della nuova legge possono essere così sintetizzati:

- a) Nella nostra popolazione la percezione dell'importanza delle funzioni del bosco appare assai differenziata a dipendenza di fattori storici e culturali molto diversi. Così ad esempio nelle valli superiori del Cantone la nozione di bosco quale bene comunitario da cui trarre un beneficio economico è radicata nella popolazione in modo assai più profondo che in altre regioni del Cantone.
Ovunque sta tuttavia emergendo rapidamente un nuovo rapporto con il bosco, che tende a rivalutarne e a differenziarne il ruolo e in parte a ridefinirlo sulla base di una diversa gerarchia di funzioni. Tale tendenza va favorita con una migliore informazione mentre occorre definire meglio le funzioni prevalenti, operando scelte e ponendo chiare priorità.
- b) Il fenomeno dell'urbanizzazione è stato negli ultimi decenni particolarmente incisivo, tanto che l'80% della popolazione ticinese vive oggi sul 13% del territorio. Il fatto ha avuto due conseguenze. Da una parte si sono abbandonate le attività agropastorali in vasti comprensori periferici, specie nelle regioni di montagna, lasciando la gestione forestale ad una incuria ancor più grande che espone i boschi al degrado. Dall'altra i comprensori urbani e di fondovalle sempre più densamente popolati, edificati e percorsi dagli assi di transito, esercitano sulle aree boschive circostanti pressioni di vario genere. Questi squilibri hanno effetti negativi sul territorio e sulle attività della popolazione.
La tendenza naturale all'espansione dell'area boschiva va controllata e gestita affinché non entri in conflitto con altre forme di uso del territorio, ma nel contempo occorre assicurare l'esistenza di comparti boschivi con alto valore ricreativo ed estetico anche nelle immediate vicinanze dei centri urbani. Nei comprensori periferici occorre invece promuovere l'attività forestale e la cura del territorio con riguardo alle esigenze dell'agricoltura e del turismo.
- c) Pericoli naturali di vario genere minacciano la vita e i beni dell'uomo. Il piano direttore ha evidenziato l'esistenza di numerose situazioni di potenziale pericolo che vanno premunite o risanate. Un bosco ben gestito gioca un ruolo preventivo di protezione di enorme rilevanza come gli eventi alluvionali dell'ottobre 1993 hanno dimostrato. Il bosco non può tuttavia da solo bastare in tutte le circostanze, per cui in quelle situazioni di pericolo, dov'è dimostrata la necessità di una politica di intervento, la sua funzione protettiva va integrata con misure pianificatorie ed opere costruttive di premunizione. Gli investimenti in questi casi devono essere garantiti.
- d) Nuove minacce al bosco si sono aggiunte a quelle già note e tradizionali come gli incendi boschivi e il vago pascolo. Gli effetti delle immissioni nocive nell'atmosfera accoppiati a quelli causati da frequenti periodi di siccità estiva si manifestano con maggiore forza nei boschi delle Alpi e specialmente in quelli del versante meridionale che in altre regioni della Svizzera. Il bosco nel suo insieme risulta indebolito e di conseguenza gli attacchi di parassiti tendono a manifestarsi con maggiore frequenza ed intensità.
Alcuni tra i boschi protettori più importanti della Leventina già sono seriamente minacciati. Inoltre l'eccessiva presenza di animali selvatici procura sensibili danni al rinnovamento naturale del bosco. A lungo termine resta così pregiudicata la stabilità dei boschi destinati a esercitare una funzione protettiva.
Tutti questi fenomeni vanno tenuti sotto controllo, ma occorre pure intervenire sulle cause, per quanto sia possibile.
- e) Negli ultimi decenni il bosco pubblico e privato è sempre meno utilizzato quale produttore primario di legno e ciò comporta un inevitabile abbandono. La proporzione

di boschi redditizi diventa minima. Basti pensare che agli inizi degli anni sessanta dalla vendita di boschi di conifere d'alto fusto si ricavavano prezzi netti di 70.-/80.- fr./mc. Oggigiorno nella migliore delle ipotesi si ricaverebbe a stento 20.-/30.- fr./mc. e spesso la vendita risulterebbe "deficitaria". Ai proprietari di boschi pubblici, ossia ai Patriziati che detengono il 75% dei boschi ticinesi, vengono a mancare quegli introiti che nel passato servivano a finanziare opere pubbliche, miglorie alpestri e che in parte venivano reinvestiti nella cura del bosco.

Occorre quindi da un lato favorire la funzione produttiva del bosco, migliorando le infrastrutture e razionalizzando l'allestimento del legname e dall'altro occorre rivalutare la materia prima legno in tutti i suoi usi.

- f) La debolezza economica degli enti proprietari di bosco impedisce spesso anche una gestione minima del bosco. Ma, se il bosco assolve tutte quelle importanti funzioni sociali d'interesse generale, occorre che l'intera comunità faccia la sua parte e collabori in forme adeguate alla cura del patrimonio forestale. Il coinvolgimento diretto dei Comuni, delle Regioni di montagna e di altri enti a carattere regionale, già in atto da oltre una decina di anni, è spesso l'unica alternativa per promuovere la cura del bosco. Per l'attuazione degli interventi occorrono però strutture operative moderne come le aziende forestali e le imprese forestali. Nello stesso ordine di idee è pure necessaria un'adeguata rete stradale, malgrado le difficili condizioni topografiche ed i relativi alti costi di costruzione.
- g) La nostra economia forestale e del legno è notevolmente svantaggiata non solo a causa delle difficili condizioni di produzione ma anche a causa dell'agguerrita concorrenza esterna, che proviene dai Cantoni d'oltralpe e anche dall'estero poiché il legname non può beneficiare di alcuna protezione doganale. Possiamo essere concorrenziali solo con prodotti dei boschi di latifoglie, in particolare con il legno di castagno e di altre latifoglie pregiate. Occorre pertanto puntare su questo tipo di produzione mediante un'adeguata selvicoltura, migliorando nel contempo le condizioni-quadro per agevolare il mercato regionale del legno.

Alle principali problematiche qui elencate in sintesi già si è cercato di trovare soluzioni adeguate mediante modifiche della legge forestale e di altri atti legislativi: il più importante è stato il decreto legislativo concernente il promovimento delle misure di protezione, della cura e della gestione del bosco del 10 marzo 1987, ora prorogato fino al 31 dicembre 1997.

3. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI

Il primo progetto di legge è stato accolto in generale con una certa ostilità e diffidenza. La maggior parte delle critiche pervenute si concentra sull'impostazione formale data al progetto di legge. Da un lato si sollecita un testo di legge completo, articolato, facilmente leggibile e comprensibile e dall'altro affiora il timore, che consegnando molte disposizioni a un semplice regolamento, questo non abbia poi forza sufficiente e sia troppo soggetto a modifiche dettate dalle situazioni contingenti.

Inoltre sono state formulate le seguenti osservazioni puntuali: occorre esplicitare nella legge il ruolo decisivo del bosco nella difesa dai pericoli naturali (Sezione forestale), non conviene regolare nella legge la problematica dei rapporti tra le aziende forestali, gli imprenditori privati, i proprietari (aziende - imprenditori), il piano forestale cantonale deve diventare più vincolante e deve sottostare a procedura di pubblicazione (Direzione

federale delle foreste), la legge non dà sufficiente risalto agli aspetti di protezione della natura (WWF, MCSN, UPN).

Alla luce dei risultati della consultazione il disegno di legge è stato integralmente rielaborato con l'intento di tener conto, nei limiti del possibile, dei suggerimenti e delle critiche pervenuti. Per gli aspetti formali ci si è comunque attenuti alla linea di impostazione indicata dalle direttive emanate per la redazione di atti legislativi, che prescrivono di adottare una forma snella e concisa, di evitare la ripetizione di concetti già formulati in una legge federale o in altre leggi cantonali, e di demandare a un regolamento di applicazione le disposizioni esecutive. Un nuovo progetto di legge, accompagnato da un breve rapporto, è stato accolto in modo più favorevole, nonostante che l'obiezione sull'impostazione di fondo sia stata nuovamente sollevata da più parti.

4. LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DISEGNO DI LEGGE

Oltre alle norme di competenza e di procedura al fine di rendere esecutiva la legge federale, il presente disegno si distingue per vari aspetti ed in modo sostanziale dalla legislazione vigente.

La prima novità è che il disegno di legge abolisce la distinzione tra bosco pubblico e privato che caratterizza ancora la vigente legge, e sopprime pure la distinzione tra bosco protettore e non protettore.

Abolisce la distinzione tra bosco pubblico e privato perché sono sempre più importanti, rispetto alla pura funzione produttiva, le funzioni sociali (e anche immateriali) del bosco: cioè quelle di protezione, di ricreazione e di habitat naturale. La nuova e più ampia vocazione del bosco non giustifica più un diverso trattamento dei boschi secondo la proprietà, e richiama un nuovo approccio in fatto di gestione, e la cosa è del resto già da tempo confermata dalla prassi.

Abolisce la distinzione tra bosco protettore e non protettore perché, se la vecchia legge federale del 1902 assegnava ai Cantoni il compito di separare le foreste protettrici da quelle non protettrici, già nel 1913 il Canton Ticino dichiarò protettori tutti i boschi sia pubblici sia privati, comprese le selve castanili ed i pascoli boscati, e così fece la quasi totalità dei Cantoni. Un'iniziativa parlamentare del 24 novembre 1970 che chiedeva una separazione tra bosco protettore e non protettore fu respinta con messaggio del 15 febbraio 1974. Venuta ora a cadere la base giuridica federale il problema non si pone più. Sulla base della legislazione federale viene tuttavia introdotta la nozione di bosco con particolare funzione protettiva, la cui gestione va assicurata in ogni caso.

La seconda novità consiste nella creazione del piano forestale cantonale. Con esso il Cantone si dota di uno strumento per dirigere e coordinare la propria politica forestale, definita nel piano direttore, sulla base di criteri oggettivi, priorità chiare, modalità ben definite e continuità d'azione, tenendo conto delle finalità a lungo termine che caratterizzano l'attività forestale.

La terza novità, di notevole portata pratica, è nell'obbligo imposto al proprietario di accettare la gestione del suo bosco, poiché ciò torna ultimamente pure a suo vantaggio. Questo principio è già conosciuto e praticato nel settore agricolo. Esso è diretto soprattutto ad agevolare la gestione del bosco privato da parte dell'ente pubblico in particolare laddove si denotano importanti carenze di gestione minima e dove sussiste nel

contempo un interesse generale al mantenimento e miglioramento di determinate funzioni, in particolare di quella protettiva.

La quarta novità sta nella possibilità per il proprietario di bosco pubblico, di delegare la gestione del bosco a terzi. Questa possibilità di delega è particolarmente importante per gli enti regionali ed i Patriziati perché permette di promuovere la cura del bosco in modo razionale e coordinato.

La quinta novità consiste nel rilancio più deciso di una politica già avviata nel passato per il ricupero e la ricostituzione della selva castanile, che è di certo il bosco più caratteristico e rappresentativo del paesaggio ticinese. Il declino dell'importante patrimonio castanile, essenziale per la coltura contadina del passato, è iniziato almeno un secolo fa, in concomitanza con lo sviluppo industriale e la rivoluzione nei trasporti. Ma già nel 1927 è stata promulgata una legge per la salvaguardia del bosco castanile che ha dato apprezzabili risultati. Purtroppo la comparsa del cancro corticale del castagno ha impedito la continuazione dell'opera iniziata. Il decreto legislativo del 1958 per il risanamento della zona pedemontana non ha potuto arrestare il degrado e ha procurato progressi tangibili solo in fatto di ricerca. L'interesse per la coltivazione del castagno non è però mai venuto a mancare, anzi negli ultimi anni si assiste ad un risveglio d'iniziative, sia di ricerca sia pratiche, che vanno certamente sostenute ed ampliate.

L'ultima novità è data dalla volontà di attribuire al Cantone un ruolo più profilato ed efficace nella promozione e nell'uso del legno e nel campo della formazione professionale.

5. COMMENTO ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI

Scopo (art. 1)

Il capoverso 1 non riprende gli scopi già elencati nella legge federale sulle foreste, ossia la conservazione del bosco nella sua estensione e ripartizione geografica (aspetto quantitativo), la sua tutela come ambiente naturale, la salvaguardia delle funzioni sociali ed economiche (aspetto qualitativo) e la protezione dai pericoli naturali ma ha la pretesa di mettere a fuoco alcuni aspetti peculiari ai quali si intende attribuire una particolare importanza nell'ambito della politica forestale.

Così in primo luogo viene sottolineata la necessità di valorizzare il bosco in tutte le sue funzioni e le sue valenze sociali, la cui fruizione deve essere garantita alle generazioni presenti e preservata per quelle future (lett. a). Per raggiungere questo obiettivo occorre elaborare una politica efficace di conservazione del bosco mettendo a confronto i costi con tutti i benefici. Nel calcolo di costi e benefici si dovranno valutare in modo esplicito tutte le componenti, e non solo quelle di carattere economico, e tutte dovranno essere tenute presenti nel processo decisionale. Oggi non basta più una semplice definizione normativa delle funzioni del bosco per giustificare l'impiego di considerevoli mezzi finanziari volti alla sua conservazione. Il patrimonio forestale va conservato per il suo valore economico e sociale, sia nelle sue componenti quantitative sia in quelle qualitative e nella prospettiva di promuovere uno sviluppo sostenibile.

È dunque inevitabile che l'intera comunità, in quanto beneficiaria diretta e indiretta delle funzioni del bosco, debba contribuire finanziariamente a creare le premesse economiche per una sana gestione forestale da parte dei proprietari di boschi.

Nel settore della protezione dai pericoli naturali è accentuato il ruolo preventivo del bosco (lett. b). E questo ruolo è di grandissima importanza nel Ticino poiché è una regione particolarmente esposta a questo genere di minacce.

La prevenzione degli incendi sarà prevalentemente disciplinata nel regolamento tenuto conto che di quanto già regolato nella legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996 (RL. 9.2.2.1) e nel decreto esecutivo regolante il divieto dei fuochi all'aperto e compostaggio del 27 ottobre 1987 (RL 9.2.1.4.). E a questi testi si rinvia.

Un altro aspetto importante che si è voluto evidenziare è la necessità di incentivare un'adeguata gestione del bosco e nel contempo di promuovere l'utilizzazione dei suoi prodotti come legname d'opera e vettore energetico (lett. c). In passato il mercato del legno era tale da consentire ai proprietari di bosco di praticare una regolare gestione ricavandone un certo utile. Oggigiorno le condizioni del mercato sono completamente mutate. I redditi del bosco non sono più sufficienti a coprire i costi di produzione. Così il bosco non viene più gestito.

Occorre quindi rilanciare finanziariamente la gestione del bosco quantomeno laddove vi sono importanti funzioni da salvaguardare. Parimenti è necessario correggere e migliorare le condizioni di mercato, incentivando l'uso di una materia prima rinnovabile ed ecologicamente valida.

Però non basta prevedere degli aiuti finanziari più o meno elevati, occorre impegnarsi in una importante azione di promozione economica e di sensibilizzazione della collettività.

Dal 1990, anno in cui è stata lanciata l'azione "Energia 2000", al 1995 l'utilizzazione del legno come materiale di combustione è salito del 15% e copre attualmente il 2,2% del fabbisogno energetico svizzero. Secondo il parere degli esperti questa quota potrebbe essere facilmente raddoppiata; anche in Ticino tale obiettivo appare realistico e senz'altro auspicabile.

Un ultimo aspetto che merita di essere rilevato è la necessità di conservare quelle caratteristiche di tipo culturale - ad esempio le selve castanili - o quei contenuti di tipo naturalistico di alto pregio, che rendono il nostro paesaggio boschivo unico a livello svizzero (lett. d).

Il capoverso 2 evidenzia che la presente legge costituisce primariamente una legge di applicazione (art. 50 cpv. 2 LFo) alla quale il legislatore legislativo federale demanda il compito di regolamentazione ogni qualvolta tale soluzione è parsa possibile e ragionevole.

La suddivisione dei compiti è regolata nel modo seguente: in virtù dell'art. 24 CF, la Confederazione mantiene la responsabilità generale per gli obiettivi della conservazione delle foreste. Nell'ambito della collaborazione con i diversi Cantoni, si inserisce il nuovo regime di deleghe, che, oltre allo strumento dell'approvazione, limitata all'essenziale (art. 52 LFo), prevede un nuovo sistema di controllo (art. 56 e 57 LFo) e d'esecuzione per la Confederazione (art. 58 LFo).

La legge federale stabilisce quindi le materie dove il Cantone ha l'obbligo di legiferare (art. 9. 13, 14, 16 cpv. 1, 17 cpv. 2, 19, 20 cpv. 2, 27 cpv. 2, 30, 35 cpv. 2 lett. a LFo), dove può legiferare godendo di un certo margine di apprezzamento (art. 2 cpv. 4, 14, 15

cpv. 2, 20 cpv. 4, 21, 22 cpv. 2, 43 cpv. 4, 48 LFo) e infine dove risulta pienamente autonomo (ad es. modalità di gestione, fondo forestale, finanziamento).

Per completezza si rileva inoltre che il campo di applicazione coincide con quello della legislazione federale, che rispetto alla precedente legge federale dell'11 ottobre 1902 concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste, oltrepassa l'area propriamente boschiva in senso stretto per comprendere anche le zone esposte a valanghe e i bacini imbriferi. Infatti, di fronte ai pericoli naturali, il legislatore ha voluto privilegiare la protezione delle vite umane e dei beni materiali importanti rispetto alla protezione del bosco in quanto tale.

Non da ultimo è doveroso accennare all'organizzazione dell'autorità preposta al settore forestale. Invero per l'attuazione effettiva ed efficace degli scopi prefissati nella legge federale e cantonale, è indispensabile l'esistenza di un servizio efficiente operante su tutto il territorio. Sulla base dell'art. 40 l'organizzazione (art. 50 cpv. 1 LFo e art. 66 OFo) viene interamente disciplinata nel regolamento.

Il Servizio forestale ha delle caratteristiche particolari, le quali derivano dalla natura stessa dei problemi che deve affrontare e dalla legislazione che deve applicare. Esso ha il compito di pianificare, progettare e dirigere la realizzazione degli interventi di gestione e di conservazione del bosco. Il personale forestale è tenuto inoltre a denunciare le violazioni in materia forestale, deve avere un rapporto diretto e duraturo con l'area forestale e deve curare, in maniera continua, il rapporto con i proprietari (Patriziati e privati), i Comuni, i consorzi, le aziende, le imprese forestali, le Regioni di montagna, le associazioni venatorie e le associazioni protezionistiche.

Da questa esigenza di prossimità e di relazioni discende da un lato l'assoluta necessità di un'organizzazione decentralizzata sul territorio e dall'altro l'altrettanto importante esigenza di una struttura centrale di coordinamento.


Oggigiorno il territorio è suddiviso in 10 circondari, ciascuno dei quali è affidato ad un ingegnere forestale, coadiuvato da un gruppo di forestali diplomati. Ogni forestale è responsabile di un settore finora denominato sezione. Nel suo insieme la struttura è coordinata da un capo sezione: egli si avvale della collaborazione di uno stato maggiore centrale che aiuta e stimola l'operato dei circondari garantendo il collegamento da un lato con il Dipartimento e gli uffici cantonali e dall'altra con la Direzione federale delle foreste e con gli istituti di ricerca e formazione nel campo forestale.

Questa organizzazione ha dato buona prova e risponde alle esigenze delle autorità e dell'utenza in generale.

Una verifica dei compiti e del modulo organizzativo appare comunque opportuna in relazione ai mutamenti in corso nella società nonché al ruolo che lo Stato intende assumere in futuro nella stessa.

Organizzazione del Servizio forestale

Schema n.1



Definizione di bosco (art. 2)

In merito alla definizione di bosco, la legge si limita a completare la legislazione federale stabilendo i criteri minimi in base ai quali un certo tipo di vegetazione arborea è da considerare bosco (cpv. 1). Al riguardo è opportuno segnalare che, rispetto all'attuale prassi confortata dalla giurisprudenza, i criteri minimi, di carattere cumulativo, sono stati estesi: la superficie minima aumenta da 300 mq a 800 mq, la larghezza passa da 10 a 12 m e l'età degli alberi da 15 a 20 anni. Quest'ultimo criterio riguarda però unicamente il caso di estensione boschiva spontanea.

L'art. 1 cpv. 1 OFo conferisce un ampio potere di apprezzamento che esige una regolamentazione differenziata (DTF del 13 marzo 1996 in re SBN contro LL, consid. 3). Invero la conservazione del bosco risulta particolarmente importante nelle regioni pedemontane e pianeggianti ubicate nelle vicinanze dei centri urbani: qui si riscontrano formazioni boschive di dimensioni ridotte e qui sorgono i maggiori conflitti con l'espansione edilizia. Ciò giustifica quindi l'ulteriore distinzione introdotta al capoverso 3. Essa permette di intervenire in modo puntuale e differenziato quando si presenta il caso di superfici boschive di dimensioni limitate con una particolare importanza paesaggistica e naturalistica.


Dissodamento (art. 4)

Il concetto di dissodamento (art. 4 LFo e art. 4 OFo), le eccezioni al divieto (art. 5 LFo) e i capisaldi della procedura (art. 5 OFo) sono regolati esaustivamente nella legislazione federale. Il diritto cantonale si limita pertanto a disciplinare la procedura nel regolamento (forma della domanda, termine di pubblicazione, facoltà di opposizione, competenza decisionale, intimazione e pubblicazione della decisione). Anche per i dissodamenti l'istruzione della pratica sarà curata dalla Sezione forestale mentre la competenza decisionale spetterà presumibilmente al Dipartimento del territorio.

Molti PR prevedono che in caso di dissodamento la zona limitrofa al bosco si estenda automaticamente all'area dissodata. Con la precisazione del cpv. 2 simili norme diventano inapplicabili siccome contrarie al diritto cantonale.

Il cpv. 4 conferisce al Consiglio di Stato il compito di disciplinare nel Regolamento il coordinamento con la procedura pianificatoria per l'inclusione di una superficie boschiva in una zona di utilizzazione, e meglio come esemplificato dallo schema seguente:

Schema n. 2



Nell'ottica della protezione della natura e del paesaggio la legge conferisce una particolare importanza ai popolamenti arborei situati lungo i corsi d'acqua o sulle rive dei laghi, e li considera bosco senza applicare nei loro confronti i parametri limitativi elencati in precedenza (cpv. 2). A questo proposito non va dimenticato che per motivi di protezione della natura e del paesaggio anche popolamenti arborei e arbustivi al di sotto dei parametri minimi possono comunque godere della protezione di cui all'art. 18 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451).

Il regolamento specificherà che il limite del bosco deve essere tracciato alla distanza di 2 m dalla linea che congiunge i tronchi più esterni misurati a 1,5 m dal suolo. Se entro la fascia di 2 m si trova un confine particellare o un elemento evidente di delimitazione (muro, strada, roccia, ecc.) il limite del bosco è definito da tali testimoni. Al confine con la zona edificabile il limite boschivo va tracciato nel modo più razionale possibile.

Accertamento forestale (art. 3)

Con l'introduzione dell'art. 10 LFo il legislatore ha voluto sopperire ad una lacuna della vecchia legislazione affidando ai Cantoni il compito di prevedere una procedura per accertare la natura forestale di un fondo. In base all'art. 10 cpv. 1 LFo chiunque comprova un interesse degno di protezione può domandare l'accertamento. Il capoverso 1 sancisce la competenza del Consiglio di Stato per disciplinare nel regolamento gli aspetti procedurali (forma della domanda, sopralluogo, competenza decisionale, intimazione della decisione all'interessato, pubblicazione e/o intimazione della decisione ai confinanti). La competenza decisionale sarà presumibilmente trasmessa al Dipartimento del territorio, mentre la Sezione forestale instruirà la pratica sulla base di Direttive tecniche.

In taluni casi l'esecutivo ha la facoltà di ordinare d'ufficio un accertamento forestale, come ad esempio quando è pendente una domanda di costruzione in prossimità del bosco il cui limite non è ancora accertato oppure in caso di domanda di dissodamento quando vi sono giustificate perplessità sull'attribuzione di una determinata zona all'area forestale (cpv. 2).

Il concetto dinamico di bosco è confermato dalla nuova legislazione. Esso subisce però un'importante restrizione laddove il bosco confina con la zona edificabile nell'ottica di una maggior chiarezza e sicurezza giuridica (art. 13 cpv. 2 LFo).

Il Consiglio di Stato disciplina nel regolamento gli aspetti procedurali (pubblicazione del tracciato, inoltro delle osservazioni, competenza decisionale, intimazione e pubblicazione della decisione) legati all'accertamento del limite tra area boschiva e zona edificabile che viene eseguito nell'ambito della procedura di approvazione del piano regolatore, conformemente agli art. 32 e segg. della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; RL 7.1.1). Giusta l'art. 28 lett. m della LALPT i comuni hanno infatti il compito di definire l'area boschiva.

Di regola, gli adeguamenti del PR derivanti da simili accertamenti interessano piccole superfici. La soluzione più semplice e pratica è quindi quella di adattare i PR ope legis (cpv. 4). Va comunque riservata al comune o al cantone (nel caso di PUC) la possibilità di adottare soluzioni diverse quando le circostanze esigono che venga seguita la procedura di adozione e revisione dei PR prevista dalla LALPT.

Con l'entrata in vigore del principio di coordinazione delle procedure (art. 25a LPT) si intende evitare che le decisioni necessarie concernenti la costruzione o la trasformazione di edifici e impianti siano emanate in materia isolata e senza considerazione di altri settori di diritto.

L'applicazione del diritto deve quindi avvenire coordinata materialmente qualora per la realizzazione di un progetto si dovessero adottare diverse disposizioni di diritto materiale tra le quali esiste un rapporto oggettivo tanto stretto da non poter essere applicate separatamente o indipendentemente (DTF 116 Ib pag. 50 e segg.). Questo obiettivo è raggiungibile nel migliore dei modi se un'unica istanza è competente per l'applicazione del diritto (modello di concentrazione). Ove invece per le questioni legali che necessitano di un coordinamento sono competenti più autorità di prima istanza, l'applicazione del diritto deve essere concordata in modo tale che si realizzi un risultato qualitativamente analogo (modello di coordinamento materiale della procedura). Resta invece ovviamente possibile suddividere in più fasi il processo decisionale.


Per la costruzione e la trasformazione di edifici e impianti a scopo forestale - come ad esempio strade e costruzioni forestali - è sufficiente il rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 22 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700)

Nella nuova legislazione forestale la costruzione di piccoli edifici e impianti in bosco senza destinazione forestale - come ad esempio piccole aree di svago, percorsi vita, sentieri didattici - non è assoggettata alla procedura di dissodamento. Tali opere sono comunque soggette alla procedura di autorizzazione ai sensi dell'art. 24 LPT (art. 14 cpv. 2 OFo e art. 16 cpv. 2 LFo).

Per la costruzione e la trasformazione di edifici e impianti senza scopo forestale è pure richiesta un'autorizzazione ai sensi dell'art. 24 LPT, che è rilasciata previo permesso di dissodamento.

Per costruzioni che devono essere esaminate in sede pianificatoria - come ad esempio le discariche - è invece richiesta un'autorizzazione ai sensi dell'art. 22 LPT che implica una modifica del piano regolatore e la concessione di un'autorizzazione di dissodamento.

Il coordinamento tra le diverse procedure è illustrato sinteticamente dallo schema seguente:



Distanza dal bosco (art. 5)

Sulla base dell'esperienza acquisita la distanza di 10 m, peraltro già recepita nei piani regolatori di numerosi Comuni, è considerata adeguata alle condizioni del nostro territorio.

Al Municipio è conferito un certo potere di apprezzamento per la regolamentazione di casi particolari, dove è possibile concedere una deroga fino a 6 m dal limite del bosco, segnatamente nel caso di costruzioni sotterranee o accessorie e qualora la distanza stessa compromettesse l'edificabilità del fondo.

In casi eccezionali il Municipio ha inoltre la possibilità di autorizzare manufatti di piccole dimensioni sino al limite del bosco.

Si risolve così il problema di tutte quelle piccole costruzioni (cinte, muretti di sostegno, posteggi, passaggi pedonali, strade private, ecc.) che altrimenti dovrebbero rispettare una distanza di almeno 6 m. dal bosco.

La licenza edilizia è sempre concessa dal Municipio. Per prevenire abusi la deroga va comunque subordinata al consenso dell'autorità cantonale, che si esprimerà in sede di preavviso sulla domanda di costruzione.

Misure di compenso (art. 6)

Di regola ogni dissodamento deve essere seguito da un compenso reale equivalente, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, effettuato nella medesima regione..

Eccezionalmente il compenso può essere realizzato in un'altra regione oppure può essere sostituito con l'adozione di provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio.

In base all'art. 11 OFo l'autorità esecutiva deve far menzionare nel registro fondiario l'obbligo di fornire il compenso in natura o di eseguire provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio.

Tassa di compenso (art. 7)

Il Cantone deve riscuotere una tassa di compenso quando autorizza un dissodamento ma rinuncia a chiedere un compenso in natura nella medesima regione (art. 7 cpv. 1 LFo), perché lo stesso verrebbe effettuato a scapito di terreno agricolo o di aree ecologicamente pregiate (art. 7 cpv. 2 LFo). Riscuote pure una tassa di compenso quando invece di un rimboschimento si attuano delle misure a favore della protezione della natura e del paesaggio (art. 7 cpv. 3 LFo).

La tassa di compenso corrisponde alla differenza tra il costo del compenso in natura nella medesima regione (che comprende il costo del terreno, delle piantine e delle misure di protezione e cura), e i costi degli altri provvedimenti compensativi (art. 10 cpv. 2 OFo). Attualmente si preleva un importo di fr. 10.--/mq di superficie dissodata. Questa somma costituisce il costo medio delle misure concrete di compenso con aggiunta del costo medio che avrebbe causato l'esecuzione del compenso in natura nella medesima regione.

Contributo di compensazione (art. 8)

Giusta l'art. 9 LFo il Cantone deve provvedere affinché i vantaggi economici di una certa portata, derivanti dalla concessione di un permesso di dissodamento e non assoggettati all'art. 5 LPT, siano equamente compensati.

In generale il prezzo del terreno edificabile è di gran lunga superiore rispetto al valore dell'area boschiva. Di conseguenza i permessi di dissodamento concessi per la creazione di cave e discariche, per la costruzione di centrali elettriche o di altri progetti edilizi come ristoranti, impianti di risalita, piste di sci possono creare un importante plusvalore.

In quest'ottica appare giustificato il prelevamento di un contributo corrispondente al 50 % della differenza tra il valore di stima della superficie prima e dopo il dissodamento.

Per completezza si precisa che, in caso di trasferimento della proprietà, tale somma può essere dedotta dalla tassa sull'utile immobiliare al fine di evitare una doppia imposizione.

Accessibilità (art. 9)

Il principio della libera accessibilità nei limiti delle usanze locali è già sancito dall'art. 699 del Codice Civile Svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210). La prassi e la giurisprudenza definiscono tale disposizione di duplice natura che disciplina quindi aspetti di diritto pubblico e di diritto privato, cosicché può essere fatta valere sia in sede civile sia imposta in via amministrativa.

È opportuno evidenziare che ogni forma di limitazione dell'accessibilità, per esempio mediante la posa di una recinzione, è abusiva. La fattispecie è qualificata esplicitamente come contravvenzione (art. 43 cpv. 1 lett. b LFo).

L'accessibilità può essere limitata dall'autorità forestale esclusivamente per motivi di interesse pubblico come la sicurezza, la protezione dai pericoli naturali e dagli incendi, la protezione di piante o animali selvatici, il rinnovamento del bosco, gli studi scientifici (art. 14 cpv. 2 lett. a. LFo).

Manifestazioni organizzate (art. 10)

Giusta l'art. 14 cpv. 2 lett. b. LFo il Consiglio di Stato disciplina in regolamento la procedura per autorizzare lo svolgimento di grandi manifestazioni organizzate nel bosco. Nel regolamento il Consiglio di Stato dovrà definire i criteri, in base ai quali vengono decise le singole fattispecie soggette ad autorizzazione. Per determinate manifestazioni potrà essere presa in considerazione anche una procedura di notifica.

Nel concetto di grandi manifestazioni rientrano ovviamente le corse d'orientamento, le gare di sci alpino, di fondo, di bicicletta e altri eventi analoghi che, per numero di partecipanti e spettatori o per impiego di mezzi, possono arrecare un pregiudizio al bosco. Al riguardo è doveroso ricordare che nel bosco, e quindi anche sulle strade forestali, è vietata ogni manifestazione con veicoli a motore (art. 13 OFo).

La domanda deve essere presentata all'autorità comunale, rispettivamente a quella cantonale, qualora la manifestazione toccasse più di una giurisdizione. Essa deve essere brevemente motivata e, se del caso, corredata dal preavviso dei Comuni interessati e del consenso dei proprietari implicati.

Attività nel bosco (art. 11)

Con l'art. 12 cpv. 1 il Consiglio di Stato è chiamato a limitare ogni genere di attività, per lo più legate al tempo libero, praticata da una o più persone nella misura in cui essa pregiudica il bosco. Questa disposizione completa quindi la normativa di cui all'art. 10, in quanto essa regola il vasto campo delle attività non organizzate.

Il proprietario di bosco non è tenuto a tollerare un uso accresciuto della superficie boschiva che va oltre a quanto previsto dall'art. 699 CC. Il potenziale conflitto tra i diversi interessi ha reso opportuna la regolamentazione di attività ricreative e sportive praticate all'interno dell'area forestale, come il ciclismo e l'equitazione.

Al di fuori delle strade forestali tali attività sono di principio vietate salvo disposizione contraria.

Circolazione con veicoli a motore (art. 12)

La strada forestale costituisce una via d'accesso che serve al governo e all'utilizzazione del bosco e che presenta tracciati e dimensioni consoni agli interessi del bosco stesso. Nel regolamento si definiscono i criteri per le necessarie distinzioni.

Il traffico privato, in continuo aumento, provoca un impatto ambientale importante anche in fatto di inquinamento fonico e pertanto non deve essere incentivato laddove non

sussiste un bisogno significativo. La circolazione con veicoli a motore su strade forestali è quindi ammessa esclusivamente per scopi forestali, agricoli e per ragioni di interesse pubblico, come la manutenzione di impianti pubblici.

Nel singolo caso e comprovati giustificati motivi, il Consiglio di Stato può rilasciare un'autorizzazione eccezionale anche ad altri conducenti. Si pensi ad esempio ad un permesso annuale stagionale concesso ad un gestore di capanna per il trasporto di materiale o ad un numero limitato di confinanti oppure ad un permesso di durata limitato per gli organizzatori di una manifestazione sportiva o ai cacciatori per il trasporto della selvaggina abbattuta. Di regola tali permessi devono essere limitati nel tempo e nello spazio.

Utilizzazioni dannose (art. 13)

In base all'art. 16 cpv. 1 LFo sono vietate tutte quelle utilizzazioni o installazioni che non possono essere parificate ad un dissodamento ma che ciononostante compromettono o arrecano di fatto un pregiudizio al bosco come il deposito di materiali o rifiuti di ogni genere, l'impedimento della crescita in altezza, l'apertura di discariche, la costruzione o la trasformazione di piccoli edifici e impianti per i quali non è necessaria un'autorizzazione di dissodamento, il pascolo in bosco. Il Consiglio di Stato stabilisce in regolamento le eccezioni a tale divieto come l'utilizzazione dei pascoli alberati tipici del paesaggio, i percorsi sportivi e didattici, ecc.. La raccolta di funghi, bacche, e simili è disciplinata nel regolamento sulla protezione della flora e della fauna dal 1° luglio 1975 (RL 9.3.1.3).

Per ragioni importanti (mantenimento o creazione di un osservatorio panoramico particolarmente meritevole, ragioni di sicurezza, motivi di protezione della natura, ecc.) il Consiglio di Stato ha inoltre la facoltà di derogare al divieto mediante un'autorizzazione speciale rilasciata al termine di un'oculata ponderazione degli interessi in gioco.

Nella categoria delle utilizzazioni nocive rientrano anche situazioni giuridiche che possono pregiudicare le funzioni del bosco o intralciarne la gestione come servitù o oneri fondiari riguardanti il passaggio di elettrodotti e cavi telefonici, la costruzione di impianti di trasporto a fune e la costituzione di diritti di passo o di superficie.

In analogia all'art. 8 si procede al prelevamento di un equo contributo di compensazione.

Conformemente al compito sancito dall'art. 16 cpv. 1 LFo i diritti inerenti alle utilizzazioni pregiudizievoli preesistenti devono essere riscattati con l'accordo del beneficiario o in via espropriativa. In base all'art. 40 il Consiglio di Stato disciplinerà gli aspetti procedurali necessari.

Alienazione e frazionamento (art. 14)

Nella nuova legislazione forestale la distinzione tra bosco pubblico e privato viene sostanzialmente abbandonata. Viene invece mantenuta in fatto di deleghe (art. 32) e di alienazione e di frazionamento di bosco.


Giusta l'art. 25 cpv. 1 LFo il frazionamento di bosco pubblico e privato è subordinato al consenso dell'autorità cantonale. Questa limitazione si giustifica per il fatto che un eccessivo frazionamento ha ripercussioni negative su una gestione razionale del bosco.

L'alienazione di terreno boschivo di proprietà privata non soggiace per contro ad autorizzazione.

Tale norma crea inevitabili sovrapposizioni con il campo di applicazione della legge federale sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR; RS 211.412.11), come viene illustrato dallo schema riprodotto qui di seguito, ed esige pertanto un coordinamento delle diverse procedure. Se il fondo è soggetto alla LDFR l'autorizzazione è rilasciata dalla Sezione dell'agricoltura con il preavviso della Sezione forestale.

Schema n. 4

Campo d'applicazione della Legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR)



Misure di prevenzione (art. 15)

L'attività connessa con la prevenzione dei pericoli naturali e la premunizione delle zone di pericolo costituisce un compito tradizionale e prioritario del Servizio forestale in una regione montagnosa e soggetta ad un intenso regime di precipitazioni come il Ticino. A questo fattore occorre aggiungere l'aumento degli interventi umani sul territorio - in primo luogo con la costruzione di edifici e impianti - e i mutamenti socio-economici che hanno determinato l'abbandono di ampie superfici montane. Ciò ha comportato un accresciuto pericolo di squilibrio e di dissesto ambientale, messo in luce dalle forti e frequenti alluvioni che si sono verificate nel corso dell'ultimo decennio sull'intera fascia alpina.

Non a caso il disegno legislativo presentato alle Camere federali è stato inizialmente intitolato "Legge sulla conservazione della foresta e la protezione dalle catastrofi naturali". Non occorre di certo sottolineare ulteriormente l'importanza della funzione protettiva del bosco e quindi la necessità di incrementare gli interventi a difesa dai pericoli naturali, l'urgenza di promuovere una buona manutenzione delle opere esistenti, l'esigenza di integrare le opere di premunizione con un'adeguata cura e gestione del bosco e l'opportunità di un maggior coordinamento tra i diversi settori interessati.

La Confederazione ha affidato ai Cantoni il compito di provvedere alla protezione dalle catastrofi naturali (art. 19 LFo), limitandosi ad indicare gli strumenti operativi (art. 15 e 16 OFo), ad elencare le opere di premunizione (art. 17 OFo), e a creare la base legale per il loro finanziamento (art. 36 OFo).

Con la legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990 (RL 7.1.1.2) il Ticino si è dotato in anticipo di uno strumento legislativo per la regolamentazione di questo settore. Essa è di principio applicabile per tutti gli interventi previsti dalla legislazione federale sulle foreste. Questa legge quadro subirà pertanto solo alcune modifiche rese necessarie dalla posteriore entrata in vigore delle legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua del 21 giugno 1991 (RS 814.20) e della stessa LFo. In particolare si tratta di modificare alcuni termini e di includere esplicitamente nell'elenco dei pericoli naturali i fenomeni di erosione, le colate di detriti e i crolli di roccia.

Per quanto concerne la prevenzione degli incendi, che costituiscono pur sempre una grave minaccia per i nostri boschi occorre mettere a punto efficienti sistemi di preallarme, ritenuto che l'organizzazione della lotta contro questi eventi è già regolata dalla legge speciale.

Interventi urgenti (art. 16)

In caso di eventi pericolosi (fenomeni naturali e incendi in particolare) in corso è indispensabile che l'autorità comunale o cantonale possa prendere senza indugio e senza ostacoli burocratici le misure di protezione e di ripristino necessarie immediatamente prima e subito dopo l'evento.

Al fine di non eludere le norme previste per l'adozione del piano cantonale di premunizione e risanamento in particolare e le disposizioni procedurali in generale lo spazio temporale che giustifica l'applicazione dell'art. 16 dovrà essere interpretato in maniera rigorosa e restrittiva.

Responsabilità (art. 17)

I proprietari ed i gestori di edifici, come alberghi, ristoranti, infrastrutture turistiche e sportive, e di impianti, come strade, ferrovie, funivie, centrali idroelettriche, sono tenuti ad adottare quelle misure tecnicamente realizzabili ed economicamente sostenibili per garantire la sicurezza degli utenti e delle strutture medesime.

Gestione (art. 18)

La gestione del bosco consiste principalmente nell'attuazione di interventi selvicolturali, nella costruzione di infrastrutture di trasporto, nel miglioramento delle condizioni di proprietà, nella conservazione delle produttività potenziali delle stazioni e della biodiversità. Essa mira ad assicurare durevolmente tutte le funzioni del bosco.

La legge sancisce il principio secondo il quale la gestione del bosco spetta ai proprietari, siano essi enti pubblici e proprietari privati (cpv. 1).

Il proprietario di bosco pubblico che non è in grado di gestire il suo patrimonio boschivo per motivi finanziari od operativi ha la facoltà di delegare tale compito a terzi (cpv. 2). Ci si riferisce qui in particolare a privati e a Patriziati con scarse risorse finanziarie. Il destinatario della delega dovrà però essere in grado di svolgere il proprio compito in maniera autonoma e competente. Esso deve insomma disporre dei mezzi tecnici e finanziari adeguati per una corretta gestione del bosco.

Il servizio forestale può ordinare ai proprietari di adottare adeguati provvedimenti per la tutela dei boschi investiti di una particolare funzione protettiva, o necessari per riparare i danni provocati al bosco da attacchi parassitari e da eventi naturali come tempeste e incendi, ritenuto che tali interventi usufruiscono poi di elevati sussidi erariali (cpv. 3). Il regolamento disciplina le modalità e la procedura.

Infine il proprietario che non provvedesse a nessun tipo di gestione del bosco può essere obbligato a tollerare gli interventi di cura sulla sua proprietà boschiva attuati da terzi (cpv. 4), in analogia a quanto già previsto dall'art. 21 della legge sulla salvaguardia e sul promovimento dell'agricoltura dell'11 novembre 1982 (RL 8.1.1.1). Il regolamento definisce le modalità e la procedura.

Il regolamento specificherà che gli interventi selvicolturali sono autorizzati dalla Sezione forestale a meno che siano già previsti in un piano di gestione. Per il taglio di bosco è necessaria la martellatura, eseguita dal personale forestale. Inoltre verranno definiti i casi di deroga al divieto di taglio raso, stabilito dalla legge federale (art. 22 LFo e 20 OFo): un caso tipico di deroga riguarda la gestione a ceduo nella fascia pedemontana, in particolare del castagno.

Piano forestale cantonale (art. 19)

Allo scopo di valutare, coordinare e determinare le linee di condotta operative più idonee al raggiungimento degli obiettivi generali e settoriali fissati dalla legge, dal piano direttore cantonale, dalle linee direttive e dal piano finanziario occorre che tutta l'attività forestale venga pianificata. Ciò presuppone l'acquisizione di basi conoscitive per quei settori della politica forestale che hanno un'importanza generale.

Il piano forestale cantonale è lo strumento di riferimento per le autorità e indica gli obiettivi e i principi di gestione valevoli per tutto il territorio cantonale. Esso consente così di operare a livello globale e di pianificare le diverse attività con sufficiente anticipo, al fine di indirizzare l'utilizzo dei mezzi finanziari secondo chiare priorità. La necessità di un tale strumento pianificatorio è data dalla legislazione federale che obbliga i Cantoni ad emanare le prescrizioni per la pianificazione e la gestione (art. 20 LFo e art. 18 OFo).

Inoltre permette all'autorità esecutiva di coinvolgere nel processo decisionale gli enti interessati, e dunque di ovviare al distacco nei confronti del bosco aumentato dal momento in cui è diminuito l'interesse economico per i prodotti forestali. Urge quindi ricostruire tale relazione. Ciò induce le autorità a coinvolgere l'opinione pubblica e le cerchie interessate durante la fase di allestimento degli strumenti pianificatori.

La procedura di adozione, disciplinata nel regolamento, deve essere semplice e deve permettere di procedere a tappe, allestendo i relativi piani per singoli comprensori o settori. Il progetto di piano è allestito dalla Sezione forestale. Esso viene pubblicato presso le cancellerie comunali per un determinato periodo durante il quale tutti gli interessati possono consultare i progetti e presentare le loro osservazioni. Al termine di questa fase interlocutoria l'autorità esecutiva allestisce il piano definitivo in vista dell'approvazione.

Non va dimenticato che la documentazione di base per la costituzione del piano forestale cantonale è parzialmente già a disposizione; diversi studi relativi all'acquisizioni delle basi pianificatorie per l'elaborazione del piano sono già in atto. Si tratta in particolare delle indagini riguardanti la definizione delle principali funzioni del bosco, la determinazione delle stazioni forestali e l'identificazione dei danni causati dalla selvaggina al rinnovamento naturale del bosco, a cui si devono aggiungere i piani della viabilità forestale e l'elaborazione del concetto riguardante le riserve forestali e genetiche.

Non da ultimo appare opportuno sottolineare l'importanza di coordinare il piano forestale cantonale con il piano cantonale di premunizione e risanamento sia nella fase di allestimento che nei contenuti medesimi.

Il piano di gestione (art. 20)

Il piano di gestione, che sostituisce l'attuale piano di assestamento, è lo strumento che stabilisce a medio termine la gestione del bosco a livello di uno o più proprietari. Rispetto al tradizionale piano di assestamento esso considera tutte le funzioni del bosco e non solamente gli aspetti di produzione.

Esso è allestito dal proprietario sulla base delle prescrizioni fissate nel piano forestale cantonale e contiene gli obiettivi di gestione, il programma degli interventi e le modalità di esecuzione e di controllo.

In regolamento si prevede di riservare l'obbligo di allestire il piano di gestione per il proprietario di una superficie boschiva superiore ai 40 ha oppure di un bosco con particolare funzione protettiva.

Riserve forestali e genetiche (art. 21)

La costituzione di riserve forestali e genetiche è pure un obiettivo importante di politica forestale al fine di garantire la molteplicità delle specie vegetali ed animali e di assicurare la disponibilità di materiale di riproduzione forestale con caratteristiche di alto pregio.

La loro istituzione segue la procedura di pianificazione territoriale (art. 28 cpv. 2 lett. f LALPT) alle luce delle indicazioni fornite dalla pianificazione forestale. Di regola essa è preceduta dalla stipulazione di un accordo con il proprietario interessato. In caso contrario, rispondendo ad un interesse pubblico, la superficie necessaria all'istituzione di dette riserve può essere acquistata in via espropriativa.

Onde garantire materiale per la ricostituzione del bosco con specie indigene geneticamente idonee si rende necessario la gestione di un vivaio forestale cantonale il cui obiettivo primario è quindi una produzione diversificata e di alta qualità per usi particolari come i rimboschimenti in alta quota e la creazione di biotopi.

Bosco di particolare pregio (art. 22)

Nel nostro Cantone vi sono boschi che per i loro contenuti naturalistici o per il loro valore paesaggistico e culturale meritano di essere recuperati e mantenuti nel loro aspetto originale. Tra questi spiccano taluni boschi golenali tipici del sud delle Alpi, ma soprattutto la selva castanile.

Quest'ultima, che si può ben definire l'emblema del bosco ticinese, sta rapidamente scomparendo, complice l'incuria, le malattie e l'età stessa degli alberi. Il suo rilancio è già iniziato, e appare interessante sia dal profilo estetico e ricreativo sia da quello economico, ma occorre procedere con una certa sollecitudine. Non va dimenticato che la selva castanile costituisce un obiettivo privilegiato delle misure di compenso ecologico a seguito di dissodamento ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 LFo.

I provvedimenti e le misure di ripristino devono essere previsti a livello di pianificazione forestale.

Danni alla selvaggina (art. 23)

La Legge federale del 20 giugno 1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP; RS 922.0) si prefigge, fra l'altro, di ridurre ad un limite sopportabile i danni a foreste e colture, causati dalla fauna selvatica (art. 1 cpv. 1 lett. c LCP) ed invita i Cantoni a prendere le necessarie misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina (art. 12 cpv. 1 LCP).

Invero una popolazione troppo densa di ungulati selvatici può provocare gravi danni come brucamenti e scortecciature alle giovani piante. Ciò esige una regolamentazione basata sui rilevamenti degli effettivi delle diverse popolazioni e dei danni causati alla rinnovazione del bosco.

Gli scopi prefissati nelle rispettive legislazioni sono raggiungibili nell'ambito di una stretta e fruttuosa collaborazione, a partire dalla fase pianificatoria sino allo stadio di controllo

dei risultati tra i servizi preposti al settore della caccia e quelli forestali, senza dimenticare il coinvolgimento puntuale delle associazioni venatorie.

L'art. 35 della Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 (RL 8.5.1.1.) prevede la possibilità di fissare un equo risarcimento per i danni causati dalla selvaggina al bosco. Per questo motivo appare superfluo riproporre il medesimo principio nella Legge forestale. Per contro, nelle norme transitorie si propone di poter utilizzare il relativo Fondo di intervento anche per il risarcimento delle spese di protezione e riparazione funzionali alla conservazione del bosco.

Formazione (art. 24)

Questo paragrafo deve disciplinare unicamente quegli aspetti che non sono già regolati dalla legislazione federale e cantonale sulla formazione professionale.

La conservazione del bosco presuppone, oltre ad un'organizzazione efficiente del Servizio forestale, la formazione, l'aggiornamento, la riqualifica ed il perfezionamento di tutto il personale attivo nel settore. A tale scopo, viene promossa l'istituzione di un centro regionale di formazione e perfezionamento analogo a quelli in fase di costituzione in altre regioni della Svizzera. In questo campo si intravede pure la possibilità di una cooperazione transfrontaliera.

In ambito forestale le statistiche dell'INSAI denunciano un elevato numero di incidenti anche gravi. Al fine di garantire una sicurezza maggiore sul lavoro vengono introdotti dei corsi introduttivi obbligatori per gli operai che non hanno una qualifica professionale e che lavorano con macchinari forestali. Il Consiglio di Stato preciserà i dettagli nel regolamento.

Indagine, ricerca e informazione (art. 25)

A complemento delle indagini sullo stato dei boschi su scala nazionale (art. 33 LFo) è opportuno effettuare indagini puntuali e periodiche a livello cantonale. Sulla base degli accertamenti eseguiti dalla Confederazione e dal Cantone, il Servizio forestale deve provvedere ad un'adeguata opera di informazione della popolazione e delle autorità. Con ciò si vuole sottolineare l'importanza del compito di sensibilizzazione finalizzato ad una maggior considerazione del patrimonio forestale da parte della collettività.

Uso del legno (art. 26)

Allo scopo di favorire la produzione, il commercio e l'uso del legno indigeno in tutte le sue possibilità d'impiego è prevista la costituzione di una Federazione del legno che dovrà comprendere i rappresentanti dei proprietari di bosco, come l'Alleanza patriziale, delle Regioni di montagna, degli imprenditori forestali privati, del settore del commercio e lavorazione del legno (segherie, falegnamerie, ecc.) oltre ai rappresentanti del Cantone. Questo organismo agirà tramite un segretariato stabile, già operativo, denominato Centrale del legno. L'attuazione dei compiti previsti dalla presente legge potranno così essere delegati, giusta l'art. 32 LFo combinato con l'articolo 31 alla costituenda Federazione il cui statuto è soggetto all'approvazione del Consiglio di Stato.

Principi generali (art. 27)

Con il cpv. 1 dell'art. 27 si definisce la competenza finanziaria del Consiglio di Stato adeguandola alle attuali esigenze. Con il cpv. 2 si precisa che di regola i contributi finanziari previsti dalla legge forestale sono da addebitare al conto degli investimenti, eccezion fatta per quelli enumerati all'art. 25 che sono invece addebitabili al conto di gestione corrente. Il cpv. 3 e il cpv. 4 indicano le leggi di procedura applicabili alle due categorie di sussidi.

Sussidi con la partecipazione della Confederazione (art. 28)

In primo luogo il Cantone subsidia i provvedimenti e le misure previsti dalla legislazione federale. I principi che reggono la concessione dei sussidi (partecipazione degli usufruttuari, comuni, proprietari ecc.) sono contenuti nella legislazione federale alla quale dunque si rinvia (art. 35 LFo: principi del finanziamento; art. 38 OFo: condizioni generali per la concessione dei sussidi federali; art. 39 OFo: condizioni particolari per il sussidiamento della Confederazione; art. 40 OFo: calcolo dei sussidi; art. 41 OFo: costi riconosciuti).

Fissando la sua partecipazione finanziaria il Cantone determina l'ammontare del contributo federale, sulla base delle tabelle allegate all'OFo. Per il periodo 1996/1997 la Confederazione ha stabilito per il cantone Ticino, in base alla sua forza finanziaria, un'aliquota massima per le indennità pari al 59%. Questa aliquota massima vale solo se il Cantone contribuisce nella misura del 21%. Se ad esempio il Consiglio di Stato concedesse un sussidio del 15%, il sussidio della Confederazione si ridurrebbe al 42%. Per i casi di indennità relativi ai danni alle foreste e per gli aiuti finanziari la Confederazione ha stabilito un'aliquota meno elevata. Negli anni 1996/1997 il sussidio federale massimo previsto per il Cantone Ticino corrisponde al 42%, presupposto un contributo cantonale minimo del 28%.

Poiché il sussidio federale è stabilito periodicamente in base alla forza finanziaria del Cantone, occorre poter garantire tramite i sussidi cantonali una copertura adeguata dei costi anche ad enti di debole forza finanziaria, come è sovente il caso nel nostro Cantone (art. 35 LFo e art. 40 OFo). In generale le aliquote sono state leggermente ridotte per tener conto dell'attuale situazione economica e per permettere una più equa distribuzione delle limitate risorse finanziarie (Messaggio no 4502 del 14 marzo 1996 sul primo pacchetto di misure di correzione della tendenza di piano finanziario 1996-1999, pagg. 35 e 36). Il sistema dei sussidi proposto tende insomma a mantenere il finanziamento al livello praticato nell'ultimo decennio, che ha dato risultati confortanti.

È applicabile la legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità del 5 ottobre 1990 (LSu; RS 616.1). La procedura richiede che il promotore dell'opera allestisca uno studio preliminare che viene inviato per esame alle autorità federali. Se sono adempiuti i presupposti, la Confederazione approva lo studio preliminare ed il preventivo. A questo punto l'esecutore allestisce un progetto di massima che viene sottoposto al vaglio dell'autorità cantonale. Così il Cantone con la propria decisione decreta contestualmente l'approvazione del progetto e la concessione dell'importo massimo. Sulla base di specifiche tabelle, la Confederazione fissa poi il proprio sussidio. L'erogazione avviene in modo frazionato mediante liquidazioni parziali effettuate dietro presentazione delle rispettive pezze giustificative, oppure mediante un versamento unico dell'importo globale.

Sussidi senza la partecipazione della Confederazione (art. 29)

In secondo luogo il Cantone ha la facoltà di finanziare provvedimenti che rivestono uno specifico interesse regionale, indipendentemente da eventuali prestazioni federali. Ci si riferisce qui in particolare al finanziamento di impianti utilizzanti legna indigena a scopi energetici, di interventi selvicolturali in boschi con particolare funzione protettiva il cui ricavo non copre i costi dell'operazione, di ricerche d'interesse regionale, di strade e piste forestali non sussidiate dalla Confederazione e di interventi finalizzati alla ricostituzione e alla cura di paesaggi naturali e culturali caratteristici come la selva castanile o i boschi golenali.

Per questi è applicabile la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 (RL 10.2.7.1). Quest'ultima funge da legge quadro nel campo dei sussidi e contiene una parte di norme vincolanti (cap. I e II) e una parte dispositiva (cap. III). Di conseguenza la legge forestale disciplina unicamente quegli aspetti che esigono una regolamentazione speciale.

Mutuo di investimento (art. 30)

Secondo i principi contenuti nella legge sulla gestione finanziaria dello Stato del 20 gennaio 1986 (RL 2.5.1.1) il Cantone gestisce il mutuo di investimento messo a disposizione dalla Confederazione. Il Cantone può concedere un'agevolazione finanziaria per gli interventi forestali elencati all'articolo 40 capoverso 1 LFo. Beneficiari di detti prestiti possono essere non solo enti pubblici ma anche privati. Ritenuto che il Cantone è surrogato per legge negli obblighi del concessionario è importante creare la base legale per permettergli di chiedere la prestazione di una adeguata garanzia.

Fondo cantonale per la conservazione della foresta (art. 31)

Il Fondo forestale, peraltro già esistente, è alimentato principalmente dalle tasse e dai contributi di compensazione il cui versamento è imposto dalla LFo ai beneficiari di permessi di dissodamenti. Si tratta quindi di un patrimonio di terzi amministrato, per ragioni di opportunità, dalla Sezione forestale la cui utilizzazione è vincolata al finanziamento delle misure di compensazione - come opere di rimboschimento, creazione di biotopi, ricostituzione di selve castanili - e di altri interventi finalizzati alla conservazione qualitativa del bosco. Il rendiconto del Fondo deve essere pubblicato ogni anno in allegato al consuntivo del Consiglio di Stato.

Collaborazione e deleghe (art. 32)

Una delle principali novità importanti di questo disegno di legge è rappresentata dalla possibilità di coinvolgere altri operatori nella gestione e nella salvaguardia del bosco. La legge sottolinea l'importanza di rendere corresponsabili, nell'attuazione degli scopi della legislazione forestale, oltre ai proprietari di bosco (privati, patriziati, Cantone, Confederazione) anche i Comuni, le Regioni di montagna, i consorzi e le associazioni di categoria. Nelle opportune forme di collaborazione è infatti possibile trovare soluzioni più efficienti e più convenienti. Per completezza si deve pure menzionare la facoltà del Consiglio di Stato di decretare sulla base della legge sui consorzi del 9 febbraio 1987 (RL 2.1.4.2) un consorzio obbligatorio per opere di interesse generale (art. 4 Lcons.).

Nella medesima ottica è prevista la possibilità di delegare a persone o organizzazioni specializzate compiti quali la promozione, la gestione e valorizzazione del legno, la formazione professionale e l'informazione.

In analogia con quanto previsto all'articolo 18 capoverso 2, la delega è ammessa alla condizione che sia comprovata una sufficiente competenza scientifica e autonomia nell'esecuzione della mansione.

Espropriazione (art. 33)

Il diritto di espropriazione conferito dall'art. 48 cpv. 1 LFo è fatto valere mediante la procedura prevista dalla legge di espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lesp.; RL 7.3.1) e non necessita quindi di ulteriore regolamentazione nella legge forestale, eccezion fatta per la dichiarazione di pubblica utilità per tutte le opere forestali. Si tratta di una presunzione legale che può essere contestata in sede ricorsuale.

Demanio forestale (art. 34)

La legge sul demanio pubblico del 17 aprile 1984 (RL 9.4.1.1), che costituisce l'ordinamento quadro regolante l'uso dei beni di proprietà dello Stato, non menziona esplicitamente le foreste. La dottrina più recente classifica i boschi tra i beni amministrativi, verosimilmente in considerazione della loro accresciuta funzione sociale (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, IV Edizione, n. 2965).

Conformemente all'art. 664 CC il Cantone emana quindi le disposizioni necessarie per la regolamentazione del patrimonio boschivo di proprietà del Cantone.

Prestazioni a terzi (art. 35)

La disposizione prevede l'obbligo dell'autorità esecutiva di fatturare quelle prestazioni che possono essere anche effettuate da terzi, e questo al fine di garantire la parità di trattamento e di evitare il più possibile ripercussioni indesiderate sulla libera concorrenza. Con decisione separata il Consiglio di Stato istituisce il tariffario applicabile. Eventuali contestazioni sono devolute al giudice civile.

Resta inteso che le prestazioni effettuate dall'autorità per l'assolvimento dei compiti conferitegli dalla legge non vengono per contro fatturate.

Disposizioni penali (art. 36-39)

Le contravvenzioni al diritto cantonale sono disciplinate da una clausola generale che permette di perseguire tutte le fattispecie che violano una norma concreta della legge cantonale.

In particolare si pensi alla fattispecie, già perseguita con la legislazione attualmente ancora in vigore, della manomissione dannosa del bosco come ad esempio il deposito abusivo di materiale di ogni genere.

L'inosservanza della legislazione federale è disciplinata dagli art. 42 e 43 LFo. I delitti contro la legislazione forestale sono di competenza dell'autorità giudiziaria, giusta le

disposizioni applicabili del codice di procedura penale del 19 dicembre 1994 (Cppt; RL 3.3.3). In particolare si evidenzia che, rispetto al diritto forestale precedente, il dissodamento effettuato senza autorizzazione è considerato come infrazione grave punibile con la detenzione. La competenza esclusiva spetta perciò al giudice penale ordinario.

Le contravvenzioni, indipendentemente dal fatto che colpiscano infrazioni del diritto federale o cantonale, sono invece di competenza dell'autorità amministrativa. La comminazione di una pena privativa della libertà resta comunque di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria. La procedura applicabile è retta dalla legge sulla procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994 (Lcontr; RL 3.3.3.4).

Giusta l'art. 38 l'esecuzione d'ufficio è uno strumento a disposizione dell'amministrazione per imporre la realizzazione forzata di provvedimenti non adottati da chi di dovere. Prima che sia attuata la relativa decisione, l'obbligato deve avere comunque la possibilità di prendere posizione. I costi dell'intervento vengono fissati in una decisione separata e posti a carico dell'obbligato.

In base all'art. 39 chi danneggia il patrimonio boschivo deve provvedere a sue spese al ripristino dello stato anteriore. Inoltre egli può essere obbligato a versare un risarcimento per il danno arrecato alle funzioni del bosco rispettivamente alla collettività. Tale indennità viene fissata in una decisione separata, impugnabile con ricorso amministrativo.

Rimedi giuridici (art. 40)

La procedura ricorsuale è retta dalla legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile (LPamm; RL 3.3.1.1). Conformemente all'art. 6 CEDU, le decisioni dell'autorità amministrativa possono essere impuginate davanti al Tribunale cantonale amministrativo quale autorità di ricorso.

Le decisioni puntuali in materia di accertamenti e dissodamenti, sono impugnabili in seconda istanza davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Il Tribunale della pianificazione del territorio resta invece competente a giudicare sui ricorsi proposti contro decisioni di accertamento e di dissodamento adottate nell'ambito di procedure di adozione e di revisione dei PR.

Applicazione diretta (art. 41)

Sulla base di questa disposizione il Consiglio di Stato ha la facoltà e la competenza generale di emanare quelle disposizioni necessarie per rendere esecutive le norme della legislazione federale.

Disposizioni finali (art. 42-43)

L'art. 42 cpv. 2 obbliga i Comuni, considerato i tempi della pianificazione, di procedere all'accertamento anche al di fuori delle procedure di adozione e di revisione dei PR (cfr. art. 3 cpv. 3). La soluzione è analoga a quella prevista per l'introduzione dei gradi di sensibilità al rumore nei PR.

Al fine di non appesantire il nuovo testo legislativo le abrogazioni e le modifiche di leggi esistenti sono contenute in un allegato separato, menzionato nell'articolo concernente la pubblicazione.

6. CONGRUENZA CON LINEE DIRETTIVE E RIPERCUSSIONI FINANZIARIE

6.1 Conformità con le Linee direttive

La presente legge è conforme alle Linee direttive 1996/99 (cfr. Rapporto al Gran Consiglio sul primo aggiornamento delle linee direttive e del piano finanziario 1996-1999, ottobre 1996, allegato 4; 1° aggiornamento del piano delle principali modifiche legislative).

6.2 Conseguenze finanziarie per il Cantone

L'applicazione della presente legge non comporta nessun aumento dell'attuale impegno finanziario per il Cantone sia per quanto concerne gli investimenti e la gestione corrente sia per quel che riguarda l'effettivo del personale.

6.3 Conseguenze finanziarie per i comuni

Le conseguenze finanziarie per i comuni, dovute all'attuazione di quanto è previsto all'articolo 3 capoverso 3 della presente legge, vale a dire l'accertamento vincolante del limite tra bosco e zona edificabile, non sono quantificabili in modo sufficientemente attendibile, ma sono sicuramente assai contenute rispetto all'impegno complessivo in fase di revisione del PR, come è stato dimostrato nei primi casi già realizzati.

6.4 Conseguenze circa l'eurocompatibilità

L'entrata in vigore della nuova legge cantonale sulle foreste non pone alcun problema dal profilo di compatibilità con il diritto europeo.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Buffi

p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

cantonale sulle foreste (LCFo)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

- in applicazione della Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 e dell'Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992,
- visto il messaggio 3 giugno 1997 no. 4653 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo
(art. 1 LFo)

¹Lo scopo della presente legge è quello di:

- a) valorizzare le funzioni del bosco (sinonimo usato: foresta);
- b) contribuire alla prevenzione dei pericoli naturali e degli incendi;
- c) sostenere i proprietari nella gestione del bosco e promuoverne l'utilizzazione dei prodotti;
- d) conservare le specificità del bosco ticinese e favorire la diversità biologica.

²Essa applica e completa la legislazione forestale federale.

Articolo 2

Definizione di bosco
(art. 2 LFo)

¹Una superficie coperta da alberi o arbusti è da considerare bosco quando presenta:

- un'estensione di almeno 800 mq,
- una larghezza di almeno 12 m,
- un'età di almeno 20 anni.

²Qualora tale superficie è situata lungo i corsi d'acqua o sulle rive dei laghi i criteri minimi non sono applicabili.

³All'interno di una zona edificabile, di protezione o di pericolo è considerata bosco una superficie di almeno 500 mq.

TITOLO II - CONSERVAZIONE DEL BOSCO

Articolo 3

Accertamento
(art. 10 LFo)

¹Il Consiglio di Stato decide sulla domanda di accertamento del carattere forestale di un fondo e ne definisce la procedura.

²Il Consiglio di Stato può procedere d'ufficio.

³Nell'ambito della procedura di adozione e revisione dei piani regolatori il Municipio fa rilevare il limite del bosco a contatto con la zona edificabile e lo riporta nel piano regolatore.

⁴Salvo diverse disposizioni dell'autorità di pianificazione, la zona edificabile a contatto con il bosco si estende o si riduce in conformità dell'accertamento.

Articolo 4

Dissodamento
(art. 4 LFo)

¹Il Consiglio di Stato decide sulla domanda di dissodamento e ne definisce la procedura.

²Il permesso di dissodamento non modifica l'azzonamento previsto dai piani di utilizzazione.

³Unitamente alla domanda di dissodamento il Consiglio di Stato decide eventuali oneri e condizioni, le misure di compenso, la tassa e l'eventuale contributo di compensazione.

⁴Il Consiglio di Stato definisce le modalità e provvede al coordinamento delle procedure per l'inclusione di area boschiva in una zona di utilizzazione e per la costruzione e la trasformazione di edifici e impianti in bosco.

Articolo 5

Distanza dal bosco
(art. 17 cpv. 2 LFo)

¹Il piano regolatore fissa la distanza degli edifici e degli impianti dal bosco.

²Edifici ed impianti devono rispettare una distanza di almeno 10 m dal bosco.

³Con il consenso dell'autorità cantonale il municipio può concedere deroghe sino a 6 m. per costruzioni principali e sino al limite del bosco per manufatti alti al massimo m. 1,50.

Articolo 6

Misure di compenso
(art. 7 LFo)

Di regola le misure di compenso ai sensi dell'articolo 7 capoversi 2 e 3 LFo sono eseguite sulla base di progetti allestiti e realizzati dal Consiglio di Stato.

Articolo 7

Tassa di compenso
(art. 8 LFo)

¹Nella decisione di dissodamento il Consiglio di Stato stabilisce l'ammontare della tassa di compenso ai sensi dell'articolo 8 LFo definendone le modalità.

²Essa include i costi dell'intervento. Il Consiglio di Stato ha la facoltà di stabilire un importo forfettario.

³La tassa è esigibile con la crescita in giudicato della decisione di dissodamento.

Articolo 8

Contributo di
compensazione
(art. 9 LFo)

¹Il Consiglio di Stato preleva il contributo di compensazione ai sensi dell'articolo 9 LFo definendone le modalità.

²Esso corrisponde alla metà della differenza tra il valore della superficie boschiva e quello acquisito dalla superficie a seguito della nuova utilizzazione, dedotti i costi delle misure di compenso.

³Il contributo di compensazione è esigibile con la crescita in giudicato della decisione di dissodamento.

⁴A garanzia del pagamento del contributo di compensazione è riconosciuta al Consiglio di Stato un'ipoteca legale ai sensi dell'articolo 836 CCS.

Articolo 9

Accessibilità
(art. 14 LFo)

¹L'area forestale è accessibile a chiunque. In particolare sono vietate le recinzioni o altre costruzioni che ne limitano l'accesso.

²Per motivi di interesse pubblico il Consiglio di Stato può limitare l'accesso al bosco.

Articolo 10

Manifestazioni
organizzate
(art. 14 cpv. 2 lett. b LFo)

¹Con il consenso del proprietario, il Comune può autorizzare l'organizzazione di manifestazioni in bosco. Se la manifestazione tocca più Comuni decide il Consiglio di Stato.

²L'autorizzazione è rifiutata se la manifestazione:

- a) è in contrasto con le finalità della presente legge;
- b) lede in altro modo interessi privati e pubblici degni di protezione.

³Il Consiglio di Stato definisce le manifestazioni soggette ad autorizzazione e la relativa procedura.

Articolo 11

**Attività nel bosco
(art. 14 cpv. 2 lett. a LFo)**

¹Il Consiglio di Stato può limitare l'attività di persone singole o gruppi al fine di impedire un rilevante uso pregiudizievole del bosco.

²Il ciclismo, l'equitazione sono ammessi sulle strade forestali, salvo disposizioni contrarie.

³Con il consenso dei proprietari e del Consiglio di Stato, il Comune può autorizzare lo svolgimento di tali attività su percorsi o all'interno di comprensori prestabiliti e segnalati.

Articolo 12

**Circolazione con
veicoli a motore
(art. 15 LFo)**

¹Sulle strade forestali, definite dal Consiglio di Stato, è ammesso il traffico con veicoli a motore per scopi forestali, agricoli e di interesse pubblico.

²Il Consiglio di Stato, con il consenso dei proprietari, può rilasciare un'autorizzazione eccezionale.

³Il beneficiario di un'autorizzazione eccezionale è tenuto a partecipare in misura adeguata ai costi di manutenzione.

⁴Il proprietario provvede ad un'adeguata segnaletica e collabora con il Comune ai necessari controlli.

Articolo 13

**Utilizzazioni dannose
(art. 16 LFo)**

¹Sono vietate le utilizzazioni dannose come il pascolo, il taglio di alberi per impedire la crescita in altezza, il deposito di materiale di ogni genere, riservate le eccezioni previste dal Consiglio di Stato.

²Il Consiglio di Stato definisce le modalità per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 LFo.

³La costituzione di servitù ed oneri fondiari che pregiudicano le funzioni del bosco e ne intralciano la gestione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Consiglio di Stato.

⁴Ogni inconveniente derivante da autorizzazione eccezionale deve essere equamente compensato a favore della conservazione del bosco.

Articolo 14

Alienazione e frazionamento (art. 25 LFo)

¹L'alienazione di bosco appartenente ad un ente pubblico ed il ed il frazionamento di bosco devono essere autorizzati dal Consiglio di Stato.

²Esso definisce le modalità di autorizzazione e provvede al coordinamento con la procedura prevista dalla legislazione sul diritto fondiario rurale.

TITOLO III - PROTEZIONE DAI PERICOLI NATURALI E DAGLI INCENDI

Articolo 15

Misure di prevenzione (art. 19 LFo)

Il Consiglio di Stato promuove un'adeguata prevenzione dai pericoli naturali e dagli incendi segnatamente mediante:

- a) la gestione continua del bosco di particolare funzione protettiva e di quello situato nei bacini imbriferi;
- b) l'esecuzione di opere di premunizione;
- c) la sistemazione dei torrenti in bosco; d) la predisposizione di sistemi di preallarme.

Articolo 16

Interventi urgenti

¹In caso di evento pericoloso in corso il Comune, sentito il Consiglio di Stato, decide prontamente tutte le misure di protezione e ripristino necessarie.

²In caso di inadempienza il Consiglio di Stato può intervenire d'ufficio.

³Le relative autorizzazioni possono essere richieste successivamente.

Articolo 17

Responsabilità

¹Il proprietario ed il gestore di infrastrutture turistiche e di trasporto devono provvedere alla sicurezza dei medesimi e dei loro utenti.

²In caso di negligenza essi sono tenuti a risarcire il danno cagionato.

TITOLO IV - GESTIONE DEL BOSCO

Articolo 18

Gestione
(art. 20 LFo)

¹La gestione del bosco spetta al proprietario.

²Alle condizioni definite dal Consiglio di Stato il proprietario può delegare tale compito.

³Il Consiglio di Stato può obbligare il proprietario ad adottare appropriati provvedimenti per garantire la funzione protettiva e per prevenire e riparare i danni al bosco.

⁴Nell'interesse della conservazione del bosco e del mantenimento delle sue funzioni il Consiglio di Stato può obbligare il proprietario a tollerare la gestione.

Articolo 19

Piano forestale
cantonale
(art. 20 cpv. 2 LFo)

¹Il piano forestale cantonale è lo strumento che definisce le funzioni, gli obiettivi generali ed i principi di gestione valevoli per tutta l'area forestale.

²Esso è allestito dal Consiglio di Stato e vincola le autorità.

³Il Consiglio di Stato ne disciplina i contenuti e la procedura di adozione e revisione.

Articolo 20

Piano di gestione
(art. 20 cpv. 2 LFo)

¹Il piano di gestione è lo strumento che concretizza le indicazioni del piano forestale cantonale e regola nel dettaglio la gestione del bosco per uno o più proprietari.

²Il piano di gestione è approvato dal Consiglio di Stato e vincola il proprietario.

³Il Consiglio di Stato ne disciplina i contenuti e la procedura di adozione e di revisione.

Articolo 21

Riserve forestali e
genetiche
(art. 20 cpv. 4 LFo)

¹Nell'ambito del piano forestale cantonale il Consiglio di Stato, sentito il proprietario, può delimitare riserve forestali e genetiche e proteggerle con adeguate misure.

²Esse sono istituite secondo la procedura prevista dalla legislazione sulla pianificazione del territorio.

Articolo 22

Bosco di parti colare pregio

Il Consiglio di Stato promuove la cura ed il recupero di boschi di particolare pregio naturalistico o culturale indicati nel piano forestale cantonale.

Articolo 23

Articolo 23

Danni della selvaggina (art. 27 cpv. 2 LFo)

¹Il Consiglio di Stato provvede alla regolamentazione dell'effettivo della selvaggina nell'ottica della conservazione del bosco.

²Nell'ambito della pianificazione forestale devono essere predisposte adeguate misure di prevenzione contro i danni causati dalla selvaggina.

TITOLO V - PROVVEDIMENTI PROMOZIONALI

Articolo 24

Formazione (art. 30 LFo)

¹Il Consiglio di Stato promuove e sostiene l'istituzione di un centro per la formazione professionale e la formazione continua nel settore forestale.

²Nell'ambito dell'aggiornamento e del perfezionamento professionale il Consiglio di Stato stabilisce e regola i corsi obbligatori.

Articolo 25

Indagine, ricerca e informazione

Il Consiglio di Stato:

- a) fa rilevare periodicamente lo stato del bosco ticinese;
- b) promuove e sostiene ricerche su tematiche inerenti il bosco ticinese;
- c) provvede ad un'adeguata informazione e sensibilizzazione della popolazione e delle autorità ai sensi dell'articolo 34 LFo.

Articolo 26

Uso del legno

¹Il Consiglio di Stato promuove e sostiene l'utilizzazione del legno indigeno.

²In particolare essa è favorita nel settore dell'edilizia pubblica e dell'approvvigionamento energetico.

Articolo 27

Principi generali

¹Il Gran Consiglio decide la concessione sul sussidio superiore a fr. 500'000.-. Negli altri casi la competenza decisionale spetta al Consiglio di Stato.

²I provvedimenti sussidiabili sono da addebitare al conto degli investimenti, riservati quelli previsti dall'articolo 25 da addebitare al conto di gestione corrente.

³Ai sussidi dell'articolo 28 è applicabile la Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità del 5 ottobre 1990.

⁴Ai sussidi dell'articolo 29 è applicabile la Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

Articolo 28

Sussidi con la partecipazione della Confederazione (art. 35 ss LFo)

¹Il Cantone concede sussidi fino al 50% dei costi sussidiabili riconosciuti dalla Confederazione per:

- a) provvedimenti e misure relative alla gestione del bosco (art. 38 cpv. 1 e 2 LFo);
- b) provvedimenti intesi a prevenire e riparare i danni al bosco (art. 37 LFo).

²Il Cantone accorda sussidi fino al 45% dei costi sussidiabili riconosciuti dalla Confederazione per:

- a) proteggere la vita ed i beni materiali considerevoli dai pericoli naturali (art. 36 LFo);
- b) istituire e curare le riserve forestali e genetiche (art. 38 cpv. 3 LFo).

³Il Cantone accorda sussidi fino al 40% dei costi sussidiabili riconosciuti dalla Confederazione per la ricerca e lo sviluppo (art. 31 LFo) e per la creazione e la sistemazione di sentieri in bosco.

⁴Nel caso di danni causati da eventi naturali o di enti con debole capacità finanziaria il sussidio riguardante le premunizioni può essere aumentato fino al 50%, quello relativo alle strutture di raccordo fino al 60%.

⁵È applicabile la legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità del 5 ottobre 1990.

Sussidi senza la partecipazione della Confederazione

Articolo 29

¹Il Cantone può concedere sussidi fino al 50% dei costi riconosciuti sussidiabili per:

- a) interventi selvicolturali in boschi con funzioni particolari, segnatamente quelli finalizzati alla prevenzione di pericoli naturali;
- b) le strutture di raccordo e per il miglioramento della gestione del bosco.

²Il Cantone può concedere sussidi fino al 40% dei costi riconosciuti sussidiabili per:

- a) interventi finalizzati al ripristino ed alla cura di paesaggi naturali e culturali caratteristici;
- b) ricerche e indagini su temi forestali riguardanti il bosco ticinese;
- c) impianti a scopi energetici utilizzando legna indigena.

³Nel caso di danni causati da eventi naturali o di enti con debole capacità finanziaria il sussidio riguardante le strutture di raccordo può essere aumentato fino al 60%.

⁴I costi riconosciuti sussidiabili sono stabiliti in sede di preventivo. Per il calcolo del sussidio sono computate tutte le spese effettive e indispensabili per un adempimento razionale ed economico. Esse sono verificate dall'autorità esecutiva in sede di liquidazione parziale e finale.

Articolo 30

Mutuo di investimento (art. 40 LFo)

¹Il Consiglio di Stato amministra il mutuo globale concesso dalla Confederazione.

²Essa può subordinare la concessione di un mutuo alla prestazione di un'adeguata garanzia.

Articolo 31

Fondo cantonale per la conservazione della foresta

Articolo 31

¹È costituito un fondo, amministrato dal Consiglio di Stato, destinato al finanziamento delle misure di compenso dei dissodamenti e di altri provvedimenti intesi a migliorare qualitativamente il bosco.

²Esso è alimentato:

- a) dalle tasse di compenso;
- b) dai contributi di compensazione;
- c) da altri versamenti finalizzati alla conservazione del bosco.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 32

Collaborazione e delega ¹Il Consiglio di Stato assolve i compiti conferiti dalla legislazione forestale in collaborazione con i proprietari, i Patriziati, i Comuni, le associazioni e le organizzazioni del settore.

²Esso può delegare a terzi compiti stabiliti dalla presente legge come la promozione della gestione, la valorizzazione del legno, la formazione professionale e l'informazione.

³Il Consiglio di Stato definisce le condizioni e le modalità per le deleghe.

Articolo 33

Espropriazione Per tutte le opere ed i provvedimenti forestali previsti nella presente legge o autorizzati in applicazione ad essa è dichiarata la pubblica utilità.

Articolo 34

Demanio forestale ¹Il demanio forestale è costituito:

- dai boschi e dagli alpi di proprietà del Cantone;
- dagli edifici e dagli impianti ivi ubicati;
- dal vivaio forestale.

²Per quanto non stabilito dalla presente legge è applicabile la legge sul demanio del 18 marzo 1986.

Articolo 35

Prestazioni a terzi Il Consiglio di Stato fattura le prestazioni eseguite dal personale forestale a terzi come la progettazione, la direzione lavori, l'assistenza e le perizie.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI PENALI

Articolo 36

Contravvenzioni
(art. 43 LFo)

¹Chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, danneggia il bosco o in altro modo contravviene alla legislazione forestale è punibile con una multa fino a franchi 20'000.

²Se l'autore agisce per negligenza, esso è punibile con una multa fino a franchi 10'000.

Articolo 37

Procedura e
competenze

¹I reati elencati all'articolo 42 LFo sono perseguiti e giudicati dall'autorità giudiziaria.

²Gli altri reati previsti dalla legge federale sulle foreste e le contravvenzioni al diritto cantonale sono perseguiti e giudicati dall'autorità competente in applicazione della legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.

³Se l'autorità competente ritiene doversi infliggere una pena privativa della libertà, trasmette l'incarto all'autorità giudiziaria.

Articolo 38

Esecuzione coattiva
sostitutiva

¹Il Consiglio di Stato può imporre coattivamente e l'esecuzione di un provvedimento ordinato ai sensi della presente legge entro un congruo termine.

²L'ordine può essere impartito con la comminatoria delle sanzioni penali dell'articolo 292 CPS e dell'adempimento sostitutivo a spese dell'obbligato.

Articolo 39

Ripristino e risarcimento

Chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto al ripristino dello stato anteriore e al risarcimento del danno cagionato.

TITOLO VIII - RIMEDI GIURIDICI

Articolo 40

Ricorsi

¹Contro le decisioni rese in applicazione della presente legge è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

³La procedura è retta dalla legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

⁴Restano riservate le procedure rette dalla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 41

Applicazione diretta (art. 50 cpv. 1 LFo)

Il Consiglio di Stato per quanto non stabilito dalla presente legge, emana direttamente le necessarie disposizioni per l'applicazione della legislazione federale sulle foreste.

Articolo 42

Norme transitorie

¹Le procedure in corso prima dell'entrata in vigore di questa legge sono concluse in applicazione del diritto anteriore.

²I Comuni fanno rilevare il limite del bosco a contatto con la zona edificabile entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 43

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata, unitamente al suo allegato, nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI

I.

Abrogazioni di leggi

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- . Legge forestale cantonale di applicazione della legge forestale federale del 26 giugno 1912;
- . Decreto esecutivo concernente i circondari e le sezioni forestali del 19 dicembre 1988;
- . Decreto esecutivo circa tagli di boschi cedui del 27 marzo 1923;
- . Decreto esecutivo concernente l'obbligo dell'accertamento della massa legnosa dei tagli nelle foreste pubbliche del 17 gennaio 1925;
- . Regolamento di applicazione dei dispositivi della legge forestale in materia di unione in consorzio di boschi privati per governo e sfruttamento in comune del 23 dicembre 1927;
- . Decreto esecutivo concernente la lotta contro il bostrico nei boschi di abete del 16 aprile 1948;
- . Decreto legislativo concernente il risanamento della zona pedemontana ticinese in seguito alla distruzione del castagneto a causa del cancro corticale del 21 luglio 1958;
- . Decreto legislativo concernente il promovimento delle misure di protezione, della cura e della gestione del bosco del 10 marzo 1987;
- . Decreto esecutivo concernente il promovimento delle misure di protezione, della cura e della gestione del bosco del 25 ottobre 1988;
- . Decreto esecutivo sull'apertura e l'esercizio delle cave di pietre, ghiaia, sabbia, ecc., in località boschive del 15 settembre 1939;
- . Decreto esecutivo concernente i dissodamenti di bosco del 3 dicembre 1976.

II.

Modifica di leggi

Con l'entrata in vigore della presente legge sono modificate:

- **Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990:**

art. 40 cpv. 1 lett. f) (nuova)

- f) risarcire le spese di protezione e riparazione necessarie per la conservazione del bosco.

- **Legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990:**

art. 2 - Piano delle zone

¹L'accertamento dei territori esposti o colpiti da pericoli naturali è operato mediante l'allestimento di un piano delle zone.

²Esso comprende il catasto degli eventi conosciuti e la carta dei pericoli potenziali.

³Il mancato inserimento di un territorio nel piano non ne esclude la pericolosità.

art. 3 cpv. 1

¹Il piano delle zone serve da base per il disciplinamento degli interventi di premunizione e di risanamento.

Capo II - Contenuto del Piano delle zone

art. 4

Sono iscritti nel piano delle zone i territori soggetti a pericoli naturali, segnatamente caduta di valanghe, frane, crolli di roccia, alluvionamenti e inondazioni, fenomeni di erosione e colate di detriti.

art. 5 cpv. 1

¹Il piano delle zone è costituito:

- a) da piani in scala non inferiore all'1 :10'000
- b) da una relazione tecnica

Capo III - Procedura per l'adozione del piano delle zone

art. 6 cpv. 1

¹Il piano delle zone è allestito dal Dipartimento competente (detto in seguito Dipartimento) in collaborazione con i servizi statali interessati, previa consultazione dei singoli Municipi.

art. 7

Il piano delle zone è pubblicato per un periodo di tre mesi presso i Comuni interessati limitatamente alle rispettive giurisdizioni.

art. 8

Contro i documenti del piano delle zone gli enti pubblici, le Regioni ed i privati interessati hanno facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione:

art. 9

Il Consiglio di Stato decide inappellabilmente sui ricorsi e adotta il piano delle zone.

art. 10 cpv. 1 - Modifica del piano delle zone

¹Per la modifica del piano delle zone valgono le norme per la sua adozione.